



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP
COVIELLO - PZ0009

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 44

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.


PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 04/11/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611245322

Esito: RINVIO ALL'11/11/2025 09:30



INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.

Udienza del 04/11/2025

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE F. VALENTE – Chiamiamo il procedimento a carico di Riva Nicola più altri. Riva Nicola, libero, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiario, assente, Avvocato Antonio Roccanova 97 quarto comma; Riva Fabio Arturo, libero, assente, di fiducia Avvocato Luca Perrone che è presente; Capogrosso Luigi, libero, assente, di fiducia Avvocato Vincenzo Vozza che non vedo, Avvocato Roccanova immediatamente reperibile 97 quarto comma; Andelmi Marco, libero, assente, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco...

AVVOCATO R. LAVIANI – Sono assenti, delega verbale Avvocato Renato Laviani, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Cavallo Angelo, libero, assente, Avvocati Francesco Centonze e Lodovica Beduschi, presenti entrambi; Dimaggio Ivan è presente, diamo atto che è presente, si revoca la precedente dichiarazione di assenza, difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy che è presente e Paolo Maria Caccialanza, presenti entrambi; De Felice Salvatore, libero, assente, di fiducia Avvocati Luca Siriotti e Leonardo Lanucara...

AVVOCATO R. LAVIANI – Delega verbale Avvocato Renato Laviani.

GIUDICE F. VALENTE – Renato Laviani quindi, okay. D'Alò Salvatore, presente, si revoca la precedente dichiarazione di assenza, difeso di fiducia Avvocati Carlo Baccaredda Boy e

Francesco Centonze, presenti; Perli Francesco, libero, assente, di fiducia Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera, assenti, 97 quarto comma Avvocato Antonio Roccanova; Ferrante Bruno, libero, assente, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco...

AVVOCATO R. LAVIANI – Come sopra Avvocato Laviani.

GIUDICE F. VALENTE - ...Avvocato Laviani. Colucci Antonio, libero, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vito Ippedico, assente, 97 quarto comma Avvocato Roccanova; Giovinazzi Cosimo, libero, assente, di fiducia Avvocato Egidio Albanese, assente, Avvocato Roccanova; Dinoi Giuseppe, assente, di fiducia Avvocati Franz Pesare ed Armando Pasanisi, assenti, Avvocato Roccanova 97 quarto comma; Raffaelli Giovanni, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Savino Murro, assente, Avvocato Roccanova; Ceriani Alfredo, di fiducia Avvocato Gaetano Melucci, assente, Avvocato Roccanova 97 quarto comma; Rebaioli Giovanni, libero, assente, di fiducia Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli, assenti, anche qui Avvocato Roccanova immediatamente reperibile; Pastorino Agostino, libero, assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci, assenti entrambi, Avvocato Roccanova 97 quarto comma; Bessone Enrico, assente, di fiducia Avvocati Gaetano Melucci e Vozza, assenti, Avvocato Roccanova immediatamente reperibile; Liberti Lorenzo, assente, Avvocato Carlo Raffo di fiducia, assente, Avvocato Roccanova; Vendola Nicola, libero, assente, di fiducia Avvocati Vincenzo Bruno Muscatiello e Michele Laforgia, assenti, Avvocato Roccanova 97 quarto comma; Ilva S.p.A. in persona dei commissari straordinari, assenti, Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci...

AVVOCATO A. ROCCANOVA – Per l'Avvocato Loreto delega orale Avvocato Antonio Roccanova.

GIUDICE F. VALENTE – Solo per l'Avvocato Loreto?

AVVOCATO A. ROCCANOVA – Sì.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, quindi qui Avvocato Roccanova per delega. Partecipazioni Industriali S.p.A., di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone...

AVVOCATO R. LAVIANI – Assente, Renato Laviani per delega scritta in atti.

GIUDICE F. VALENTE – Riva Forni Elettrici S.p.A., di fiducia Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero, Avvocato Annicchiarico è presente, diamo atto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avvocato Pasquale Annicchiarico anche in sostituzione dell'Avvocato Paliero.

GIUDICE F. VALENTE – Va benissimo. Passiamo alle Parti Civili, Legambiente Circolo di Taranto APS, di fiducia difeso dall'Avvocato Eligio Curci, assente...

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Avvocato Tarquinio, sostituisco l'Avvocato Eligio Curci.

GIUDICE F. VALENTE – Di Maggio Vincenzo, Di Maggio Palma Rosa, Di Maggio Stefania,
Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Sono qui presente.

GIUDICE F. VALENTE – Che è presente. CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo, assente.
Costituite Parti Civili dai numeri 6 a 21 Avvocato Anna Lisa Montanaro, assente...

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – La sostituisco io, Avvocato Massimo Tarquinio, con delega
orale.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi Avvocato Tarquinio anche per l'Avvocato Montanaro. Da 22
a 26 Avvocato Orazio Cantore...

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Orazio Cantore lo sostituisco io con delega orale, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio. CGIL Taranto e
FIOM CGIL Taranto Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente; Europa Verde,
Avvocato Anna Marigiò...

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – La sostituisco con delega orale, Avvocato Tarquinio.

GIUDICE F. VALENTE – Da 30 a 34 Avvocato Luigi Esposito...

AVVOCATO A. GUARINI – Per delega orale Avvocato Alessandra Guarini, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - ...Guarini per delega; Associazione Contramianto ed altri rischi
ONLUS, Avvocato Ezio Bonanni...

AVVOCATO G. VENDEGNA – Delega orale Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Da 36 a 52 Avvocato Carlo Rienzi...

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Codacons ed Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi...

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – I.N.A.I.L. Avvocato Eleonora Coletta...

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Avvocato Tarquinio con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente;
Cittadinanzattiva APS e Fragnelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio che è
presente; Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute, Avvocatura distrettuale di
Potenza, non è comparso nessuno per l'Avvocatura; D'Alessandro Antonio, Avvocato
Cosimo Antonicelli...

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Sostituisco con delega orale, Giudice, Avvocato Tarquinio.

GIUDICE F. VALENTE – Da 61 a 69, Avvocato Antonietta Ricci...

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Avvocato Tarquinio con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Da 70 a 78, Avvocato Gianluca Vitale...

AVVOCATO G. VENDEGNA – Per delega orale Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Da 79 a 82, Avvocato Lorenza Della Pepa...

AVVOCATO G. VENDEGNA – Come prima Avvocato Vendegna, delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Martino Bruno, assente; WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari...

AVVOCATO A. GUARINI – Per delega orale Avvocato Guarini, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – FIM-CISL, UST CISL e URS CISL, Avvocato Giuseppe Iaia, assente; ASL Taranto, Avvocato Sebastiano Flora che è presente; De Nicola Antonio e D'Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna che è presente; Altamarea Contro l'Inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta...

AVVOCATO L. LA PORTA – Sono presente.

GIUDICE F. VALENTE - ...che è presente; ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto, assente; da 94 a 101 Avvocato Anna Murianna...

AVVOCATO L. LA PORTA – Sostituita da me, Leonardo La Porta con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi La Porta per l'Avvocato Murianna. Legambiente Nazionale, Avvocato Eligio Curci...

AVVOCATO L. LA PORTA – Sempre sostituita da me, Leonardo La Porta con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, assente; Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre...

AVVOCATO L. LA PORTA – Sostituito da me, Leonardo La Porta con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario...

AVVOCATO L. LA PORTA – Sostituito sempre da me.

GIUDICE F. VALENTE – Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino...

AVVOCATO S. FLORA – Sostituito da me, Avvocato Sebastiano Flora per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – De Filippis Vito, Avvocato Daniele De Angelis che è presente; Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia...

AVVOCATO L. LA PORTA – Sostituito da me.

GIUDICE F. VALENTE – Boccuzzi Natalia, Boccuzzi Simone, Cavallo Michele e Cavallo Vito, Avvocato Fulvio Giovanni Saracino...

AVVOCATO L. LA PORTA – Sempre sostituito da me con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink “Nodo di Taranto”, Avvocato Filiberto Catapani Minotti...

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Sostituito dall'Avvocato Massimo Tarquinio.

GIUDICE F. VALENTE – Da 115 a 131, Avvocato Fabrizio Lamanna.

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Sostituito dall'Avvocato Massimo Tarquinio con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Da 132 a 145, Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Avvocato Tarquinio con delega orale, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Società Cooperativa “La Sciaia”, Avvocato Salvatore Maggio, assente; da 147 a 150 Avvocato Eliana Baldo...

AVVOCATO L. LA PORTA – Sostituita da me, Leonardo La Porta, con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Da 151 a 156, Avvocato Leonardo La Porta che è presente.

P.M. V. MONTEMURRO – Giudice, cortesemente, in via preliminare volevo dare atto della comunicazione pervenuta dalla Procura di Taranto, le do lettura facendo seguito alle precedenti interlocuzioni, “Trasmetto in originale gli atti del procedimento così come richiesto 9395/2005 Modello 21, racchiusi in sei faldoni così come rinvenuto nell'archivio”, quindi sei faldoni che io metto a disposizione della Signoria Vostra. Metto a disposizione della Signoria Vostra considerando che il Procuratore di Taranto evidenzia in considerazione della ristrettezza dei tempi non è stato possibile procedere alla duplicazione, quindi prego voler provvedere direttamente all'extrapolazione degli atti eventualmente ritenuti necessari restituendo l'originale, quindi il fascicolo viene trasmesso in comodato d'uso.

GIUDICE F. VALENTE – Integrale ed originale, va bene. E' possibile se l'Ufficio TIAP del Pubblico Ministero provvede alla scansione? Perché altrimenti diventa un problema.

P.M. V. MONTEMURRO – Alla scansione?

GIUDICE F. VALENTE – Sì, alla tiapizzazione di questi atti, perché mi facevano presente che se è voluminoso potrebbe essere un problema per quanto riguarda le copie.

P.M. V. MONTEMURRO – Mah, io mi permetto di rilevare questo, fermo restando la sua valutazione, forse sarebbe il caso di sottoporlo prima in visione anche ai difensori per verificare quali sono gli atti eventualmente utili, cioè andiamo a fare un lavoro su atti che potrebbero anche non avere nessun titolo e nessun tipo di interesse...

GIUDICE F. VALENTE – Questi atti – per capirci – che hanno ordinato l'acquisizione del fascicolo portante, quello 2005, ed eventuali stralci, qua stiamo parlando di tutti gli allegati, ma sempre di quel fascicolo?

P.M. V. MONTEMURRO – Stiamo parlando dei sei faldoni che costituiscono il fascicolo 9395/2005 Modello 21. Il Procuratore evidenzia “Dalla consultazione dei registri informatici è emerso che lo stesso – quindi questo procedimento – ha originato 38 procedimenti tutti allo stato definiti, dei quali si allega un prospetto”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè praticamente ci sono 38 stralci con 38 ulteriori archiviazioni, però da quello che sono riuscito a vedere adesso, in questo istante, sembrerebbe che non ci siano allegate tutte le richieste di archiviazione ed i decreti di archiviazione ed io, anche con riferimento a quello principale, avevo chiesto di avere richieste di archiviazione e decreti di archiviazione, ma non mi è stato risposto.

GIUDICE F. VALENTE – Qui mi pare di capire che del 2005 il portante c'è tutto, inclusi gli atti

che interessavano a lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, io mi riservo di guardare perché non ne sono convintissimo. Adesso li guardiamo.

GIUDICE F. VALENTE – E' una circostanza certa, o ci sta o non ci sta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Siccome anche nella nota di trasmissione non fanno riferimento a richieste di archiviazione ed archiviazione specifica...

P.M. V. MONTEMURRO – (intervento fuori microfono).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nella sua interezza. Adesso guardiamo allora.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi autorizzate io posso anche iniziare ad aprire i fascicoli, se volete, oppure lo facciamo separatamente, lo facciamo in un secondo momento, come volete voi.

P.M. V. MONTEMURRO – Io lo metto a disposizione dell'Ufficio.

GIUDICE F. VALENTE – Comunque si acquisisce, perché chiaramente è l'esecuzione. Questa nota, Pubblico Ministero, la tengo per chiarezza. E' acquisita questa documentazione ovviamente, perché è oggetto dell'integrazione d'indagine. Ovviamente, nei limiti in cui materialmente sia possibile senza arrecare problemi di ordine materiale – visto che siamo in udienza – può anche consultarlo, se vuole una consultazione veloce, però nel frattempo che parlano comunque gli altri difensori, altrimenti blocchiamo l'udienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo anche sentire gli altri difensori, vediamo un po' quello che si può fare.

GIUDICE F. VALENTE – Altrimenti nei prossimi giorni potete venire e consultarlo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, va bene, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Acquisita questa documentazione, possiamo andare oltre. Secondo calendario oggi...

AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Giudice, mi perdoni, mi ero allontanato un attimo durante l'appello, ma avevo già dato la mia presenza, l'Avvocato Melucci per i suoi assistiti.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Melucci, va bene, diamo atto comunque già qualche minuto, già da prima dell'intervento del Pubblico Ministero sulla documentazione era presente l'Avvocato Melucci.

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie.

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Signor Giudice, buongiorno, sono l'Avvocato Baccaredda e come da programma dovrei prendere la parola, se me lo consente ovviamente.

GIUDICE F. VALENTE – Certo, nell'ordine che preferite, Avvocati.

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Ecco, già le dico e dico al Pubblico Ministero che nei

prossimi giorni depositerò con l'Avvocato Caccialanza una memoria riproduttiva degli interventi, ma soprattutto – questo le consentirà – con tutti i riferimenti documentali e con tutti i riferimenti giurisprudenziali della mia discussione. Detto questo, devo dire che questo processo è sicuramente – l'abbiamo visto tutti – un processo complesso, non esito a definirlo forse uno dei più complessi della mia esperienza professionale, nel lungo dibattimento di Taranto abbiamo dovuto affrontare e ripercorrere decenni di storia di questo stabilimento – uno dei più grandi d'Europa – ed analizzare e valutare il suo impatto sul territorio vastissimo. Lo stesso fascicolo che le è stato trasmesso rivela questa storia e questa complessità, tuttavia io credo che vi siano alcuni aspetti che la stessa imputazione, lo stesso contenuto della richiesta di rinvio a giudizio rivelano e che possono essere senz'altro affrontati già in questa sede, in udienza preliminare, sono infatti aspetti che riguardano il modo in cui l'imputazione utilizza alcuni istituti fondamentali del diritto penale, con cui formula le contestazioni a carico dei miei due assistiti. Sono aspetti che possono e devono interessare anche lei, signor Giudice, che attengono proprio a quella valutazione prognostica che il Codice di rito affida al suo ruolo quale Giudice dell'Udienza Preliminare ed il primo aspetto su cui voglio soffermarmi è quello del carattere doloso delle imputazioni. L'Ingegnere Di Maggio e l'Ingegnere D'Alò sono imputati dei capi B) e C) disastro ed omissione di cautele, H) e I) avvelenamento, in entrambi i casi ipotesi dolose, per il disastro leggiamo riferimento infatti all'Articolo 434 e non al 449 e per l'avvelenamento 439 e non 452. Ma questa scelta della Procura di Potenza che ricalca esattamente la scelta compiuta quattordici anni fa dalla Procura di Taranto non ha solo un significato tecnico preciso, riproporla oggi costituisce l'esito di valutazioni di tipo giuridico che il Pubblico Ministero, chiedendo che lei disponga il giudizio, le chiede di avallare. Si tratta però di una scelta che, a tutto voler concedere, è stata ampiamente superata dalla storia dei grandi processi ambientali e dalla complessiva giurisprudenza. Allora, nel 2011/2012 – tempi in cui venivano contestati questi reati – ed ancora prima si assisteva talvolta a queste vere e proprie forzature dell'elemento doloso da parte degli Uffici della Procura di questo paese, si trattava – com'è accaduto a Taranto – di costruire imputazioni che facessero leva sul dolo, per lanciare una stigmatizzazione della condotta, per mostrare una presunta intransigenza dell'Accusa ed una sensibilità anche alle ragioni delle parti offese ed ancora per ottenere dal punto di vista strategico la celebrazione del processo in Corte d'Assise con dei Giudici Popolari. Ora come allora la migliore dottrina aveva però messo in guardia da una strumentalizzazione così evidente degli istituti di diritto penale, cito Francesco Viganò – che tutti sappiamo chi è – “L'insistenza della Pubblica Accusa – scriveva nel 2013 – o degli stessi Giudici nel qualificare come dolosa la condotta

assume una funzione prevalentemente simbolica, allo scopo sin troppo scoperto di lanciare un messaggio alle vittime ed all'intera collettività di forte stigmatizzazione della condotta e di espressione della volontà di fare sul serio con questo tipo di criminalità, con il costo collaterale però di snaturare a poco a poco la categoria del dolo, allontanandola sempre di più dal dettato legislativo e, ciò che ancora più conta, dalle stesse categorie di ascrizione della responsabilità radicate nel senso etico comune che il diritto penale dovrebbe invece fedelmente riflettere perché continui ad essere concepito dall'intera collettività e dallo stesso condannato come strumento di giusta reazione contro un fatto illecito e colpevole". Chiedo scusa, questa citazione è lunga, ma è molto significativa, volere a tutti i costi ravvisare il dolo insomma non risponde ad esigenze del diritto penale, questo a tutti i costi, costituisce una stigmatizzazione simbolica dice Viganò, una vera e propria snaturalizzazione degli istituti che presiedono il diritto penale ed in ultima analisi alla convivenza civile, un'operazione sensazionalistica che però i tecnici del diritto, i soggetti processuali non possono accogliere, signor Giudice. E proprio in questo senso, signor Giudice, il tempo trascorso da quell'azzardo della Procura di Taranto – oggi riproposto dal Pubblico Ministero di Potenza – ha portato significative prese di posizione non solo di carattere dottrinale che ho descritto, ma anche da parte della giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite. Nel corso della mia discussione io riprenderò più volte alcuni arresti giurisprudenziali significativi a partire dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp che ritengo essere una vera e propria pietra miliare soprattutto nell'ipotesi in cui il diritto penale debba occuparsi di complesse realtà industriali come il caso nostro. Ebbene, sono proprio le Sezioni Unite a chiedere di respingere con fermezza ogni tentazione simbolica, esortando il Giudice a ricercare un criterio di imputazione umanamente praticabile, saldamente ancorato ai fatti, scevro da contaminazioni retoriche. L'udienza preliminare, con il ruolo di filtro che l'ordinamento le assegna, non può che rappresentare la prima garanzia contro questo utilizzo strumentale, simbolico e stigmatizzante del dolo. Nel caso oggetto del presente giudizio, poi, la peculiarità sta nel fatto che il dolo si accompagna alla contestazione di fattispecie gravissime, rappresentate dai delitti contro l'incolumità pubblica, i cui confini vengono forzatamente estesi per ricondurvi delle condotte per lo più omissive di inquinamento ambientale stratificato e diluito nel tempo, riconducibile però all'intera vita e gestione di uno stabilimento industriale. Accogliere la prospettiva della Procura sarebbe, signor Giudice, una vera e propria assurdità io credo, mi permetto di dire, non mi risulta che mai nella giurisprudenza – sto parlando di Giudici – sia stato ravvisato il dolo in processi come questo, chiamati a valutare le implicazioni ambientali di stabilimenti ed industrie. Al contrario, signor Giudice, dal processo di Porto Marghera –

vero e proprio leading case destinato a fare scuola nei decenni successivi di questo genere di processi – il dolo è stato a chiare lettere escluso ed escluso proprio dal Giudice dell'Udienza Preliminare in sede di udienza preliminare che ha chiesto al Pubblico Ministero di correggere l'elemento soggettivo indicato in imputazione eliminando ogni riferimento al dolo. E sì, lo so bene per conoscenza diretta, stavo discutendo in udienza preliminare proprio i profili del dolo nel reato di avvelenamento delle acque e nel disastro, il Giudice mi ha interrotto e ha espressamente detto al Pubblico Ministero Dottor Casson che condivideva queste affermazioni ed il Pubblico Ministero ha cambiato imputazione ed il processo è andato con l'accusa colposa in Tribunale definitivamente. Sarà proprio questa mia prima richiesta, signor Giudice, che venga eliminato dall'imputazione di Di Maggio e di D'Alò ogni riferimento a fattispecie dolose, mantenere le contestazioni come sono significherebbe sovvertire anzitutto la giurisprudenza che sul punto è granitica. Per questo ho parlato di absurdità dell'imputazione. Secondo tutta la giurisprudenza è possibile ravvisare le fattispecie oggi contestate nella loro forma dolosa se e solo se esse sono state commesse con dolo intenzionale. È da escludere – insegna la Suprema Corte 2009 – che l'elemento psicologico del delitto di cui al 434 possa essere costituito dal dolo eventuale poiché invece – dice ancora Cassazione 2011, tutte le citazioni le darò – il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro, dice ancora la Cassazione. Sono affermazioni che la Corte ha ribadito più e più volte, ne riporto una del 2022, “Il dolo deve essere intenzionale quanto a disastro”, ma parlare di dolo intenzionale significa pretendere un coefficiente psicologico preciso connotato non solo dalla massima gravità possibile, ma da una vera e propria ricerca dell'evento criminoso da parte del colpevole. E' questa la precisa ricostruzione della Suprema Corte ripresa con chiarezza da Sezioni Unite ThyssenKrupp. Le Sezioni Unite ci dicono che sia dolo intenzionale quando l'agente ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa nei reati di azione o la causazione dell'evento nei reati di evento. E' – attenzione – una forma di dolo che è di immediata evidenza – dicono le Sezioni Unite – anche sul piano oggettivo perché è lo stesso comportamento dell'agente, la stessa condotta materiale del reo a rivelare la volontà finalistica senza incertezze, di talché nessuna speciale indagine è richiesta. Quindi il comportamento dell'agente, la condotta materiale di D'Alò e quella di Di Maggio, le vedremo sia pure in sintesi. Per questo, proprio in applicazione di questi irrinunciabili insegnamenti della Suprema Corte, anche quando la giurisprudenza ha ravvisato un disastro o un avvelenamento nella gestione di siti industriali, ne ha comunque ricostruito la responsabilità a titolo di colpa a partire dal noto caso vecchissimo di ICMESA di Seveso risalente agli Anni Ottanta, titolo di colpa ed il

tempo trascorso dalle contestazioni originarie formulate dalla Procura di Taranto – stiamo parlando degli anni 2012/2013 – ecco, il tempo da lì ad oggi ha chiarito a livello giurisprudenziale che lo spazio per il dolo di questo genere di vicende non esiste, signor Giudice, diverse sono le vicende in parte che ho vissuto ed in parte no su cui la Suprema Corte si è pronunciata negli ultimi anni, mai – mai, lo dico – ha reso decisioni favorevoli a questa impostazione accusatoria. Le faccio degli esempi, processo afferente lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, provincia di Alessandria, intentato per imputazioni dolose – come le nostre – c'era un pesante inquinamento di cromo esavalente, il primo grado aveva però pronunciato numerose assoluzioni, condannando solo alcuni imputati per avvelenamento colposo, riqualificando l'imputazione originaria. Questa imputazione ha retto il vaglio della legittimità, è diventata definitiva. Vicenda Raffineria Tamoil – stiamo parlando del 2020 – di Cremona, è stato il suo omologo, il Giudice dell'Udienza Preliminare in sede qui però di abbreviato a riqualificare i fatti e ad escludere l'imputazione per avvelenamento originariamente contestata e diceva il GUP a proposito di elemento soggettivo dell'avvelenamento che intenso deve essere il pericolo sotto il profilo sanitario ed intenso deve essere il dolo, avvelenare evoca qualcosa che avviene sotto gli occhi e come azione diretta ed intenzionale dell'agente, proprio per questo ne è esclusa la ricorrenza nel caso di specie. E – attenzione – in questo stesso processo la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Pubblico Ministero che chiedeva il riconoscimento almeno del disastro doloso, secondo la Cassazione la prospettazione dolosa del Pubblico Ministero era fondata su retaggi ermeneutici ormai superati perché si ostinava nell'ignorare che il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è quello intenzionale. Siamo nel 2019. Gli imputati della – scritta così – mega scarica abruzzese di Bussi sul Tirino, nel processo relativo alla gestione dello stabilimento ex Montedison, sono stati assolti per insufficienza del fatto dall'accusa di avvelenamento doloso sin dal primo grado di giudizio e l'originaria accusa di disastro doloso è stata riqualificata in termini colposi e si tratta di situazioni che sono state confermate dalla Suprema Corte nel 2018. Naturalmente questi dati li preciserò anche per iscritto. Processo afferente lo stabilimento Fibronit di Broni, in provincia di Pavia, il Tribunale aveva sin dal primo grado riqualificato la contestazione di disastro riconoscendone la natura colposa e tale soluzione è stata avallata dalla Corte di Appello e di Cassazione nel 2018. Infine, tutti ricordiamo la vicenda Eternit di Casale Monferrato il cui grado di legittimità, signor Giudice, coincide, è coevo alla celebrazione della prima udienza preliminare di questa nostra vicenda, quella tarantina. Ebbene, sin da quell'epoca la Cassazione ha ribadito come assolutamente concorde l'indirizzo giurisprudenziale che esclude il dolo diretto ed il dolo eventuale dal reato di disastro – siamo nel 2015 – e

negli stessi mesi in cui venivano invece un po' prima eseguiti i sequestri dell'area a caldo tarantina la Suprema Corte si era pronunciata sulla vicenda dello stabilimento ex Anic di Manfredonia in cui l'Accusa contestava la prolungata esposizione dei lavoratori ad arsenico che poi era fuoriuscito in caso di un incidente dalle colonne in cui era custodito e si era diffuso nell'ambiente. Ebbene, anche in quel caso nessuno ha mai messo in dubbio la natura colposa degli addebiti e la Suprema Corte non ha certo criticato questa scelta. Alla fine di questa mia panoramica pretendere oggi, nel 2025, di reiterare un'imputazione dolosa significherebbe andare contro decenni di giurisprudenza, i tempi per questo tipo di contestazioni sono definitivamente tramontati, ma ancor più si tratterebbe di una insanabile violenza contro i fatti, contro gli anni di dibattimento già celebrati a Taranto. L'Accusa infatti pretende che il dono intenzionale attribuito a Di Maggio e D'Alò, il solo che fonderebbe le imputazioni sarebbe autoevidente, emergerebbe senza possibilità di equivoco dalla loro condotta e ciò che più conta rivelerebbe con assoluta certezza che il loro lavoro, ogni loro iniziativa professionale ed ancor più ogni istruzione operativa, ogni proposta impiantistica, ogni valutazione tecnica dovrebbe essere rivolta allo scopo di generare emissioni, di non contenerle, di aumentarle a dimensioni tali da poter generare un vero e proprio evento di disastro. Questo si desume senza possibilità di equivoco dalle contestazioni dolose, il dolo di disastro è solo dolo intenzionale, il dolo intenzionale è solo quello – dicono le Sezioni Unite – in cui il soggetto si orienta consapevolmente e finalisticamente alla causazione dell'evento. Non vi è spazio per altre soluzioni, l'unica lettura possibile delle imputazioni in termini dolosi è questa, ogni alternativa di lettura, ogni ricerca di sfumature dolose diverse da quella intenzionale significherebbe consegnare al dibattimento un'imputazione che contrasta con i canoni di legittimità. Non ho dubbi nell'affermare che questa della prova del dolo intenzionale sia un'impresa impossibile e la prova provata è nella stessa sentenza della Corte di Assise di Taranto, e sì, una sentenza che abbiamo criticato tantissimo, una sentenza però severissima che ha irrogato pene altissime, che è giunta dopo più di duecento udienze di istruttoria e dopo cinque anni di dibattimento in cui di certo l'Accusa non ha lesinato, non si è risparmiata nel presentare tutti gli elementi d'accusa. Ebbene, questa stessa sentenza, signor Giudice – io citerò le prove d'accusa – dopo quell'istruttoria dibattimentale di cinque anni non è stata in grado di offrire un sostegno probatorio concreto alla tesi del dolo intenzionale, men che meno a carico dei capi area Di Maggio e D'Alò. La sentenza in termini generali – è vero, sì – contiene numerose petizioni di principio a favore del dolo intenzionale, quando però deve valutare l'operato dei miei assistiti, il vero compendio probatorio, le affermazioni si fanno molto più caute e soprattutto incredibilmente si

ispirano al paradigma colposo, signor Giudice. Quanto al capo B), disastro, la Corte d'Assise rimarca più volte come la posizione dei capi area sia la più problematica e la più delicata — diciassette anni hanno dato, signor Giudice, poi — per l'accertamento dell'elemento soggettivo, giungendo financo ad ipotizzare la possibilità di un concorso di persone nel reato con apporti psichici a carattere differente — cito la Corte d'Assise — “dolo colpa” e giungendo addirittura a valorizzare il legittimo orgoglio dell'Ingegnere D'Alò nella proposta di migliorie per il contenimento ambientale. Altrettanto con riguardo al capo C), l'inosservanza delle misure, in cui la Corte d'Assise rimarca come la fattispecie del reato in parola non è ricompresa tra i delitti colposi di danno, si spinge la Corte a sostenere che in termini colposi la posizione dei capi area risulta comunque irrimediabilmente compromessa, argomentando espressamente tale posizione colposa a partire da una violazione del dovere di vigilanza del datore di lavoro, ma sono tutte espressioni che rimandano al mondo della colpa, non certo del dolo intenzionale. Cinque anni di dibattito per interrogarsi sulla natura colposa dei comportamenti, un vero e proprio abisso rispetto ad un'imputazione per dolo intenzionale così come ipotizzato dalla Procura e del resto, signor Giudice, voler rintracciare il dolo intenzionale nel comportamento dei miei assistiti sarebbe davvero un controsenso così macroscopico da poter essere toccato con mano anche nell'udienza preliminare. Ma credo che vi sia di più e questo è un secondo passaggio del mio intervento, se infatti siamo lontani anni luce da imputazioni dolose, io credo ancora di più che sia necessario interrogarsi a fondo sulle stesse possibilità di elevare delle imputazioni ai capi area alla luce dei concreti poteri, delle concrete funzioni che essi svolgevano. Signor Giudice, innanzitutto le dico una cosa che a me in tanti anni di professione, in tanti di questi processi che ho fatto, relativi alla gestione di stabilimenti, non è mai capitato che soggetti analoghi ai capi area venissero imputati per vicende come la nostra, mai e questo ancora una volta per delle precise ragioni che la giurisprudenza di legittimità ha trattato. Richiamo una pronuncia — quella relativa al disastro di Viareggio — che opera una sintesi approfondita ed efficace dell'evoluzione giurisprudenziale, perché dice “L'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso un'accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzative all'interno dell'istituzione, dunque rilevano da un lato le categorie giuridiche, dall'altro lato — ecco — i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Si tratta di una ricognizione — dice la Corte — essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito ai diversi soggetti. Occorre — dice la Corte — un'accurata analisi dei concreti ruoli esercitati da ciascuno”.

Fare di tutta l'erba un fascio – come pretende nel nostro caso la Procura di Potenza appiattendosi sulle scelte del Pubblico Ministero tarantini – non consente alcuna effettiva personalizzazione, ma si traduce in una indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito, una distorsione macroscopica che certamente chiede di essere corretta sin dall'udienza preliminare e qui non parlo più di elemento soggettivo, ma di qualcosa che viene prima dalla stessa possibilità di elevare un'imputazione ad un capo area. Il perché ci viene ancora una volta dalla sentenza di Viareggio a cui ho accennato, “In situazioni complesse che vedono il sovrapporsi di diversi livelli, diverse figure, la Corte ricorda che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento solo al soggetto che viene ritenuto gestore del rischio, perché garante è il soggetto che gestisce il rischio. Non possiamo operare scelte ed imputazioni indiscriminate, automatiche, prive di selettività ed il criterio è semplice, è oggettivo, è astrattamente imputabile chi e solo chi gestisce il rischio, chi partecipa alla strategia d'impresa, è in grado di incidere sulle scelte, sui risultati e sulle ricadute dell'attività produttiva”. E, allora, se si guarda rapidamente la posizione dei capi area come tratteggiata dall'imputazione, dalla delimitazione che lei stesso, signor Giudice, su nostro sollecito ha consegnato al Pubblico Ministero affinché provvedesse all'integrazione della richiesta di rinvio a giudizio, l'Ingegnere Di Maggio e D'Alò sono chiamati a rispondere innanzitutto per un periodo di tempo circoscritto, decisamente inferiore all'intero arco temporale preso in esame dalle indagini, a fronte di una imputazione che parte dai fatti del '95, Di Maggio e D'Alò non rispondono dei primi otto anni di attività e cioè il periodo più delicato per prendere le distanze dalla gestione pubblica Italsider e da muovere i primi interventi. Ma soprattutto D'Alò e Di Maggio hanno avuto potere e rivestito qualifiche solo all'interno di aree ben determinate dello stabilimento, pensiamo ad uno stabilimento Ilva, all'epoca dei fatti una delle più grandi realtà industriali d'Europa e di estensione maggiore dell'intera città di Taranto, uno stabilimento di 15 chilometri quadrati, una realtà enorme di cui Di Maggio e D'Alò vedevano solo una parte ben definita e precisamente delimitata nei poteri affidati e poi Di Maggio e D'Alò mai hanno rivestito qualifiche dirigenziali, nel corso di tutto il periodo di loro imputazione erano dei quadri, nel contesto di un'organizzazione aziendale fortemente strutturata e complessa il dato assume un significato non indifferente. Queste notazioni, che ricaviamo ancora una volta dalla lettura della richiesta di invio giudizio, ci dicono che è impossibile operare generalizzazioni, che non possiamo nemmeno lontanamente pensare che tutti gli imputati si trovino nella stessa imputazione, perché ciascuno di essi viveva ed agiva in una prospettiva del tutto propria

e particolare, limitata nel tempo, nello spazio e nei poteri e questa circostanza mi pare che è ben esemplificata anche da un'altra indicazione contenuta nel capo d'accusa, il fatto cioè che a nessun capo area è contestata nemmeno l'associazione per delinquere, l'accusa di cui al capo A), una scelta chiara che ci dice semmai fosse esistito un sistema Ilva con certezza i capi area ne erano estranei, perché la loro posizione non consentiva scelte strategiche, non permetteva di influire sull'andamento dell'intero stabilimento, la loro posizione era schiettamente operativa, dotata di semplici poteri d'impulso, la cui autonomia era tutt'altro che illimitata. Si pensi che nelle procure societarie che lei ha, di cui disponevano per coordinare la propria attività i capi area e negli atti conseguenti non è mai stato stabilito un budget che i capi area potevano spendere in autonomia e quando ciò è avvenuto per i successori della carica, non certo per Di Maggio e D'Alò, esso era poco più simbolico, era simbolico, gli investimenti impiantistici veri e propri sappiamo che richiedono centinaia di milioni di euro. Così si esprime, signor Giudice, la Guardia di Finanza negli atti di questo processo, io sollevo soprattutto solo le prove d'accusa. Sin dalle indagini preliminari la Guardia di Finanza, le deleghe dei capi area, si tratta di deleghe di funzioni vuote in quanto i soggetti interessati sono privi di autonomia decisionale e di spesa. Questa è la Guardia di Finanza. Il compito dei capi area allora era stare sugli impianti, curarne il funzionamento quotidiano, segnalare le problematiche e proporre soluzioni, non certo avviare in via autonoma interventi impiantistici fuori dalla loro portata. Il dibattito in tema di realizzazione delle commesse impiantistiche ha ricostruito un sistema interno cosiddetto di tripla A, ampiamente e concordemente riferito dai testimoni, solo una volta raggiunte queste tre A l'intervento impiantistico poteva dirsi approvato come ricorda il responsabile amministrativo del Gruppo Riva, Flavio Campi. Ogni capo area, in pratica, aveva la possibilità di fare una richiesta di investimento che era contrassegnata con la prima A, quindi A vuol dire richiesta di investimento. Dopodiché, a seguito di approvazione da parte del direttore di stabilimento, veniva promossa dal direttore da A a doppia A che voleva dire che era accettata questa richiesta di investimento e quindi si potevano studiare le richieste di specifiche e specifiche. E poi c'è la terza fase, l'okay definitivo, alla terza A spettava la proprietà, in questo contesto al capo area spettava il compito di formulare solo la proposta di investimento, la prima A. Spesso si trattava di una proposta che non veniva nemmeno avanzata in modo autonomo perché era oggetto di una preliminare interlocuzione con il fiduciario presente nella singola area, come ha esemplificamente riferito il teste Mignogna e devo aggiungere una cosa, che questi investimenti impiantistici, complessi e che hanno ovviamente visto protagonisti i livelli apicali dello stabilimento ci sono stati comunque e sono stati impressionanti. Altre posizioni

entreranno maggiormente nel dettaglio, ma basti qui pensare che il BREF – cioè le norme tecniche deputate ad indicare letteralmente le migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni – nella sua edizione del 2012 cita più volte lo stabilimento di Taranto e cita la cokeria dell'Ingegnere Di Maggio e cita l'acciaieria dell'Ingegnere D'Alò, quale vero e proprio *example plant*, ossia esempio di corretta implementazione nel settore delle migliori tecnologie disponibili. Parliamo del BREF 2012, signor Giudice, che non era ancora entrato in vigore, lo stesso testo utilizzato dai periti nell'incidente probatorio, il testo che riprende l'innovazione tecnologica intervenuta tra il 2001 ed il 2012 e quindi inquadra anche il periodo dei miei assistiti ed in esso sono fonti europee, fonti di carattere normativo, cokeria ed acciaieria sono esempi a livello europeo di corretta adozione delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni, segno evidente di una proprietà e di una direzione di stabilimento attente ai solleciti, ma anche, signor Giudice, di una proficua segnalazione di problemi da parte di chi – come Di Maggio e D'Alò – non aveva certo la possibilità di intervenire in via autonoma. Credo, signor Giudice, che stiamo davvero svelando l'inconsistenza dell'Accusa. Abbiamo nella prospettiva della Procura la pretesa di comportamenti gravissimi da parte dei miei assistiti, per di più commessi con un dolo talmente intenso che si renderebbe auto-evidente nella condotta come richiesto dalle Sezioni Unite. Dall'altro lato, però, una concreta analisi dei fatti mostra la prova che si erano intraprese scelte impiantistiche destinate a definire lo stato dell'arte a livello europeo, un vero controsenso. E' un controsenso che emerge in tutta la sua evidenza se poniamo la mano anche alla perizia chimica impiantistica, all'imponente lavoro elaborato in sede all'incidente probatorio, firma di Sanna, Monguzzi, Santilli e Felici. Proprio quell'elaborato dopo pagine e pagine di valutazioni e ricostruzioni impiantistiche, peraltro talvolta gravemente viziati in eccesso, giunge a rispondere ad una domanda cruciale proposta dal GIP di Taranto, quella cioè se i valori emissivi riscontrati presso lo stabilimento fossero conformi alle autorizzazioni allora in vigore. E' la risposta al quarto quesito, pagina 534. I periti rispondono "Sì, questi valori sono conformi alle prescrizioni normative ed autorizzative in vigore al tempo dei fatti. Potranno esservi – riscontrano i periti – al più singole violazioni formali relative all'installazione di determinati presidi, ma le emissioni sono conformi all'autorizzato e spesso – soggiungono i periti – sono già conformi al panorama europeo che si stava sviluppando, quello del BREF 2012 che non era entrato in vigore" e valuti lei, signor Giudice, si tratta di informazioni di immediata evidenza disponibili alle pagine 534 e 543 della perizia. Non le richiedo di ripercorrere i calcoli dei periti, di avvedersi lei stesso dei gravi, gravissimi errori che abbiamo evidenziato in dibattimento, delle

ricostruzioni dei nostri consulenti di Difesa, è sufficiente uno sguardo a queste nove pagine di elaborato, nove pagine di uno dei testi sbandierati dalla Procura della Repubblica come la pistola fumante. E non basta, signor Giudice, ad ombrare presunte corruzioni, ipotizzare vere compravendite dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2011 dipingendola come semplice espressione desiderata di ILVA perché, signor Giudice, torniamo a Di Maggio e D'Alò, D'Alò e Di Maggio sono sempre stati estranei a queste ipotesi di reato, non sono mai stati indagati per esse, così ai loro occhi quella era l'autorizzazione da rispettare del 2011, quelli erano i limiti da verificare, quelle erano le prescrizioni ambientali da ottemperare ed i periti nero su bianco hanno testato il loro rispetto. Quale allora fosse il reale apporto di Di Maggio e D'Alò, quale fosse la loro condotta e, di conseguenza, lo scopo che perseguivano emerge con chiarezza dagli unici documenti di cui i miei assistiti hanno la paternità indiscussa, le procedure di lavoro, le istruzioni operative per la conduzione quotidiana degli impianti, le cosiddette p.o.s. – pratiche operative standard – che sono state elaborate ciascuno nella propria area. Il ruolo esclusivamente operativo dei capi area emerge proprio da questi documenti, signor Giudice, si tratta di istruzioni concrete che riguardano le corrette modalità di come eseguire la lavorazione quotidiana, di come svolgere le verifiche manutentive, di come adottare gli accorgimenti in materia di ambiente di sicurezza, una realtà ovviamente in continuo movimento, miglioramento. E così, ad esempio, nella cocheria dell'Ingegnere Di Maggio si sono elaborate p.o.s., procedure operative periodicamente riviste ed aggiornate, per evitare le emissioni diffuse dalle porte dei forni della cokeria, indicate come una delle possibili fonti di emissioni incontrollate di benzopirene, si sono coordinate le disposizioni in materia di caricamento del carbone e di sfornamento del coke, in modo da garantire l'uso di macchine con sistemi di aspirazione – le famose caricatrici smokeless – ma anche le cappe aspiranti a livello di sfornamento, accorgimenti quotidiani quelli in questo caso di Di Maggio, che rivelano con immediata evidenza la condotta ed il suo reale fine della condotta. Certamente un'evidenza altrettanto immediata dell'importanza della centralità di queste p.o.s. riguarda la posizione di D'Alò, una posizione però peculiare perché nei suoi confronti è inutilizzabile l'incidente probatorio e di conseguenza lo sono gli elementi che sono contenuti nelle perizie. Si tratta – l'abbiamo detto – di elementi che comunque scontano gravi errori di metodo e di merito. Tuttavia, ancora prima di affrontare il loro contenuto a proposito dell'area acciaieria, devo rilevare che si tratta di affermazioni inutilizzabili in ottica processuale nei confronti dell'Ingegnere D'Alò perché egli non è stato in alcun modo messo in grado di partecipare ai lavori peritali, essendo stato sottoposto ad indagini dopo il loro svolgimento. Tale specifica questione tra l'altro le segnalo è stata

accolta dal Tribunale di Taranto in un'altra vicenda inerente un presunto caso di omicidio colposo e gliela produco assieme naturalmente l'ordinanza, assieme alla memoria. Le ragioni di questa richiesta specifica, signor Giudice, sono documentali, le offro evidenza di questo, D'Alò è stato iscritto nel registro degli indagati il 15 febbraio 2011, mesi dopo l'esecuzione dell'incidente probatorio richiesto dalla Procura della Repubblica a giugno 2010 e disposto sin da allora anche con riguardo all'area acciaieria di cui lui era capo area, era responsabile. Un atto che gli ha arrecato un evidente pregiudizio che ha riguardato direttamente la sua posizione e a cui non è stato messo in grado di partecipare. Ma tornando a quello che più mi sta a cuore, al tema delle procedure operative che abbiamo visto per Di Maggio, è documentale che anche l'Ingegnere D'Alò è stato il primo tra i responsabili dell'area acciaieria susseguirsi negli anni a cercare una soluzione sistematica ad un altro problema serio, quello dello slopping, sino ad elaborare delle precise istruzioni scritte, il primo capo area dell'acciaieria a dare indicazioni ed elaborare strategie operative, come ricostruisce lui stesso nel corso dell'esame dibattimentale. Ci siamo posti questo obiettivo, quello di prevenire e così abbiamo fatto, abbiamo messo su una pratica operativa che è la prima pratica operativa sull'argomento di cui c'è traccia ed è quello che ho fatto io con un gruppo di tecnici di metallurgia dell'Acciaieria 1 e tutto questo ha un preciso scopo, una ragione che illumina anche e soprattutto l'elemento soggettivo, la condotta illumina l'elemento soggettivo rileva le Sezioni Unite, la direzione della condotta. "Si è voluto a tutti i costi contenere quei fenomeni emissivi, studiare delle contromisure per la prima volta per contrastarli perché per noi era una sconfitta" dice ancora l'Ingegnere D'Alò. Gli fa eco uno dei suoi responsabili della manutenzione, il teste Seccia, che ricorda come quei fenomeni emissivi cagionassero fastidio più a noi che agli altri, più alla mia salute che a quella degli altri. E sì, signor Giudice, perché l'Ingegnere D'Alò come l'Ingegnere Di Maggio e gli altri capi area vivevano sugli impianti ed erano i primi ad essere toccati dalle problematiche di inquinamento, erano i primi a cercare una soluzione nel loro stesso interesse e questo – si badi – avveniva, se necessario, anche a scapito della produzione, anche a costo di rallentare la produttività della propria area. L'esempio che le sottopongo ci viene questa volta dall'area cokeria, dall'operato dell'Ingegnere Di Maggio, cito "Le nostre batterie, le batterie 3, 4, 5, 6 e così via – dice nel corso dell'esame – avevano tempi di distillazione di progetto al di sotto delle diciotto ore, le batterie 3 e 4 addirittura quattordici ore", dice "Io non ho mai gestito le batterie a quei tempi di distillazione, i nostri tempi di distillazione erano molto più alti, siamo intorno alle venti, ventuno, ventidue ore di tempi di distillazione". Si allungava la produzione, si cercavano soluzioni migliorative. Un esperto manutentore di cokeria,

Vincenzo Schiavone, Ingegnere, ha riassunto il clima vissuto in quegli anni, <<Facevamo le manutenzioni, vedo la porta che perde, non devo andare a lamentarmi con il capo, come fa tanta gente, ma pigliare il problema di punta e dire "Ora queste porte funzionano?">>. Questa, in sintesi, è la realtà degli impianti. Questo era lo sforzo quotidiano dei capi area, dell'Ingegnere Di Maggio, di D'Alò, prendere il problema di punta, cercare soluzioni, impartire ordini operativi, i temi quindi della sussistenza della condotta, dell'auto-evidenza del dolo sono qui allora in senso contrario rispetto a quello preteso dall'Accusa, si è consapevolmente deciso di contenere le emissioni, di fare tutto il possibile, magari qualche volta non ci si è riusciti, ma migliorare la situazione, scongiurare i pericoli, altro che dolo intenzionale, altro che condotta di disastro. Ma allora davanti a queste circostanze di fatto credo che sia doveroso interrogarsi anche sullo stesso evento, sulla portata che i fatti contestati possono avere avuto, davvero noi possiamo dire che queste condotte contestate agli imputati abbiano determinato peggioramenti gravissimi nell'ambiente interno dello stabilimento? Stiamo valutando le loro condotte. Davvero gli atti del processo rilevano quelle situazioni che la richiesta di rinvio a giudizio lascia sottintendere? Nessuno ovviamente vuole negare i problemi, signor Giudice, non voglio sostenere che le autorità pubbliche abbiano sbagliato ad approcciarsi al delicato mondo di questo enorme stabilimento siderurgico, anzi, ma altrettanto ovviamente non ogni sforamento, non ogni prescrizione, non ogni errore è idoneo a tradursi in modo automatico in un'accusa per disastro ed avvelenamento. Richiamo alla sua attenzione, signor Giudice, un esempio – sempre d'accusa, eh – particolarmente significativo, tratto ancora una volta dal dibattito, fascicolo del Pubblico Ministero, esempio ricavato dall'ASL e dall'ARPA ed in particolare dai campionamenti personali effettuati sui lavoratori dell'azienda, mi riferisco in particolare ad un'indagine con monitoraggio delle sostanze cui i lavoratori della cokeria sono stati esposti nel mese di giugno del 2011, questi dati vengono confrontati dalla stessa ARPA ai monitoraggi personali dello stesso tipo svolti prima dell'ingresso di Di Maggio presso l'area coke. E' un confronto in prospettiva storica che consente di comprendere l'evoluzione in cui si è andati negli anni ed i risultati conseguiti. Ebbene, ASL ed ARPA certificano nero su bianco la drastica diminuzione del tempo dei valori di benzopirene rivenuti nell'aria. Secondo l'ARPA la campagna 2011 consente di osservare un netto miglioramento dell'esposizione professionale, con valori di benzopirene diminuiti di 16, 20, 40, addirittura 130 volte rispetto ai valori delle campagne precedenti eseguite nel '94 e nel '99/2000 – quindi prima di Di Maggio – riduzioni dell'esposizione di interi ordini di grandezza che l'ARPA stessa riconduce a che cosa? Alle importanti commesse impiantistiche, ai miglioramenti manutentivi intervenuti tra il 2000 ed il 2011, quindi al

periodo di carica di Di Maggio, quindi è periodo di Di Maggio, nella relazione si elencano infatti gli interventi tecnici di ammodernamento sulle macchine caricatrici, sfornatrici, guide, carri di spegnimento, gli interventi di completa demolizione e ricostruzione dei refrattari delle batterie, l'avvenuta e completa sostituzione delle porte rigide con porte a tenuta elastica, la predisposizione di appositi sistemi meccanici di pulizia di coperchi e di bocchette di carica. Da ultimo è ancora l'ARPA – l'ARPA, signor Giudice – a dare grande rilievo ad una ulteriore circostanza, fondamentale per apprezzare gli sforzi del capo area, accanto alle migliorie impiantistiche e manutentive che, come si è visto, coinvolgevano altri livelli dello stabilimento, secondo ARPA la ragione del miglioramento ambientale è data dal fatto che sono state espletate attività informative e formative su tutti gli operatori del reparto e sono stati adottati specifici dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si cita la semimaschera con filtri ABEK-P3. Una delle contestazioni di questo processo è l'ommissa adozione di cautele antinfortunistiche, è però ARPA a certificare lo svolgimento di una formazione puntuale dei lavoratori e la specifica fornitura di dispositivi di protezione individuale, attività manutentive, signor Giudice, quotidiane che vedevano quale naturale coautore proprio il capo area, la cui gestione del rischio – abbiamo visto – era limitata proprio a questi aspetti e la cui condotta appare ancora sideralmente lontana dal dolo contestato. I firmatari della relazione ASL ed ARPA che ho appena citato sono personalità autorevoli, sono ancora alcuni importanti testimoni di Accusa nel dibattimento tarantino. Tra di loro, signor Giudice, il Dottor Michele Conversano – dirigente ASL di Taranto – è scelto dal Pubblico Ministero di Taranto come suo consulente tecnico proprio in questo processo, ha scritto questa relazione e proprio queste persone riconoscono apertamente i grandi benefici apportati dalle migliorie impiantistiche di cui si è parlato, ma anche il fondamentale apporto di chi si è interfacciato come Di Maggio, come D'Alò con i lavoratori, ne ha curato la formazione, ne ha efficacemente assicurato la protezione da sostanze pericolose. Su questo tema ho concluso, sul dolo, vorrei spendere qualche considerazione breve anche sulle contestazioni contenute nei capi H) e I), le ipotesi di avvelenamento, ancora una volta contestate con dolo rispetto alla produzione di una particolare sostanza tossica, la diossina, che secondo l'Accusa avrebbe pericolosamente contaminato gli ovicaprini ed i mitili nelle vicinanze dello stabilimento. Perché tocco questo? Perché la distanza tra Accusa e realtà è davvero incolmabile, signor Giudice, perché nessuno, né i periti di Taranto, né la Procura, né i consulenti del Pubblico Ministero, né la Corte di Assise, nessuno di questi è mai stato in grado di sostenere che le aree di Di Maggio e di D'Alò siano state coinvolte nella produzione di diossina. Mai. Non intendo certo entrare nel merito dei fatti, né

tantomeno ammettere una qualche plausibilità ad un'accusa così grave, ovviamente mi associo a tutte le considerazioni che verranno spese sul punto anche da parte del Professor Centonze. Voglio però rappresentare a lei, signor Giudice, alla sua attenzione che inevitabilmente deve essere sommaria, perché è propria di questa fase processuale, che ancora una volta l'imputazione non è coerente con la posizione degli imputati che assisto. Il motivo, infatti, per cui mai nessuno, neanche i periti, i consulenti di Accusa, anche solo immaginato che la cokeria e l'acciaieria di responsabilità dei miei assistiti possano essere coinvolte nella produzione di diossina, è un motivo oggettivo, di carattere universale, è una vera e propria legge scientifica di carattere universale, immancabile nel suo avverarsi e questa legge scientifica è semplice, signor Giudice, le diossine per potersi formare necessitano di temperature inferiori ai 400 gradi e contesti poveri di ossigeno, condizioni agli antipodi delle lavorazioni eseguite in cokeria ed acciaieria, perché? Perché la cokeria opera costantemente sopra i 1.000 gradi, altro che 400, perché è deputata a distillare il carbone da tutte le sostanze volatili e l'acciaieria – dal canto suo – produce l'acciaio insufflando ossigeno puro nel bagno di ghisa che proviene dall'altoforno. Sono tecnologie di produzione precise, proprie degli stabilimenti a ciclo integrale, che non possono in alcun modo essere modificate e trova una sintesi di queste mie affermazioni nella pagina 14 del famoso BREF del 2012 di cui abbiamo parlato, “L'astratta possibilità di produzione di diossine nel settore siderurgico – dice quel testo – è ricollegabile astrattamente alla fase di sinterizzazione – che non è le nostre – o alle acciaierie ad arco che usano metodi diversi dall'acciaieria ad ossigeno come quella di Taranto”. I miei colleghi – dicevo – affronteranno più nel dettaglio il tema e le faranno comprendere come in concreto il pericolo diossine sia sempre stato gestito al meglio nel siderurgico tarantino, ciò che mi limito a segnalare in questa sede è che per le aree cokeria ed acciaieria non vi è la teorica possibilità di produzione di queste sostanze, è un tema scientifico, universale, oggettivo ed infatti nessuno ha mai adombrato un'ipotesi diversa, non si tratta di dialettica processuale, ma di vera impossibilità chimico-fisica. Signor Giudice, la Corte di Assise – adesso le citerò le pagine, pagina 1273 – ammette questa impossibilità, ma cerca come la Procura una scappatoia, una scorciatoia, gliela leggo perché è una frase, “Comunque c'è il collegamento tra i singoli capi area ed il delitto di avvelenamento perché afferisce all'interdipendenza funzionale per la realizzazione del prodotto finale finito”, la interdipendenza funzionale per la realizzazione del prodotto finale finito. Laddove la Suprema Corte di Viareggio impone una concreta personalizzazione dell'imputazione, una ricostruzione dei ruoli, una reale gestione del rischio, la Corte di Assise ieri e la Procura oggi sanno proporre un'ipotesi concorsuale che appiattisce tutti, tutti sullo

stesso piano, era un unico stabilimento, non esito a dire che si tratta di una tesi grottesca ed inaccettabile, grottesca in punto di fatto perché ovviamente ogni azione nel siderurgico concorre alla produzione dell'acciaio, in questo enorme siderurgico, ogni azione lavorativa, sia del più semplice operaio come dei custodi giudiziari, financo di chi sta studiando i modi più appropriati e legittimi per il futuro di quello stabilimento, cosa sarebbero? Tutti concorrenti perché producono un solo risultato, l'acciaio? La verità è che la tesi della Corte di Assise è talmente semplicistica da risultare fuorviante, questo perché il contesto dello stabilimento Ilva non è un contesto illecito di per sé, questo è l'equivoco della Procura di Taranto e la Corte di Assise – con la sua sentenza lo conferma – hanno voluto ingenerare, l'acciaio non è una sostanza stupefacente, il commercio di prodotti in acciaio non è la compravendita clandestina di armi. Si può e si deve discutere, si può celebrare come si celebra un processo penale per accertare se tale commercio di acciaio sia prodotto con la dovuta attenzione ai lavoratori, con la dovuta attenzione all'ambiente, alla cittadinanza, signor Giudice, ma il contesto non è un contesto illecito, contribuire a far funzionare lo stabilimento, a migliorare le prestazioni ambientali, a mitigarne le conseguenze è un'attività del tutto legittima. E questo svela, signor Giudice, l'insostenibilità di una simile tesi anche da un punto di vista giuridico perché, parlando per ipotesi, l'accusa di avere esposto alla diossina o di non avere contenuto l'esposizione – la prospettiva può essere ovviamente commissiva od omissiva – è rimproverabile questa accusa a chi abbia il controllo su quella fonte di rischio, su quella specifica produzione rischiosa. Il tema non è fermare la produzione in sé, ma governare la fonte di rischio. Non mi ripeto, sono le parole della Cassazione che ho citato ed ho accennato quale sia la posizione di Di Maggio e di D'Alò su questo aspetto, una posizione che si colloca letteralmente a chilometri di distanza, su aree produttive completamente diverse e che ovviamente chiedevano un impegno ed un'assidua gestione costanti e quotidiane. I capi area per definizione hanno poteri sulla gestione quotidiana della propria area, non potrebbero nemmeno in ipotesi occuparsi delle aree di altri che non sono loro sottoposte, che sono gestite da altri, le procure a loro disposizione non lo consentono, le stesse forze e possibilità materiali lo impediscono. Ciascun capo area vigila e supervisiona i propri impianti. Impossibile pensare che possa supervisionare quelli degli altri, pena una confusione che paralizzerebbe ogni attività. Al di là di ogni considerazione sui fatti, sulla stessa esistenza del reato di avvelenamento, allora il tema al cospetto di Di Maggio e di D'Alò non si pone, essi erano chiamati a fronteggiare situazioni diverse, rischi diversi, prima abbiamo parlato di quello di cui si occupavano Di Maggio e D'Alò, sostanze pericolose e diverse, abbiamo parlato del benzopirene, la diossina rimaneva fuori dal loro perimetro, fuori dalle loro

possibilità e l'avvelenamento doloso è la diossina. Le chiedo semplicemente di prendere atto di questo, signor Giudice, se si vuole ottenere un'imputazione, una contestazione aderente ai reali poteri di ciascun imputato, per Di Maggio e D'Alò non può ontologicamente esservi spazio per l'avvelenamento. Men che meno, ovviamente, se la contestazione dovesse rivestire addirittura profili dolosi. Tutto ciò che ho già detto a proposito del dolo di disastro è ovviamente ripetibile, a maggior ragione anche per l'ipotesi di avvelenamento. Anche in questo caso, signor Giudice, le chiedo un contributo di rigore, di ragionevolezza, le chiedo di ricondurre l'imputazione nell'alveo delle categorie giuridiche che governano il diritto penale ed in questo caso la regola basilare è una ed una sola, se anche volessimo per mera ipotesi ammettere l'esistenza di un evento rischioso potrà essere contestato solo chi aveva la concreta possibilità di governare quel rischio, di evitare la produzione o la diffusione delle presunte sostanze pericolose. Voler fondare un'accusa così grave come quella dell'avvelenamento, di più nella forma dolosa, chiede una cautela estrema, ma ancor prima estremo rigore nell'applicazione delle fondamentali categorie del diritto penale. Nessuno sconto può essere fatto su questo, signor Giudice, perché indulgere su fattispecie così gravi, così drammatiche, farebbe diventare lo stesso processo una vera pena anticipata e, signor Giudice, di pene anticipate Di Maggio e D'Alò ne hanno già patite abbastanza, una condanna a diciassette anni di reclusione in primo grado, oggi caduta nel nulla, ma rimasta pendente per anni. Credo, allora, che sia giunto il momento di completare quell'opera di realismo e di serietà che la Corte di Assise e di Appello di Taranto ha iniziato, la sentenza di secondo grado ha coraggiosamente messo da parte i sensazionalismi e si è concentrata sul dato tecnico, sulle caratteristiche essenziali dei fatti e delle persone coinvolte. Altrettanto il Tribunale di Taranto, anzi il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Taranto, signor Giudice, ha prosciolto perché il fatto non sussiste in udienza preliminare l'Ingegnere Di Maggio da un'inaccettabile imputazione per calunnia nata nel corso dell'esame dibattimentale innanzi alla Corte di Assise in cui si difendeva Di Maggio dalle accuse mossegli e naturalmente gliela produrremo. Non dubito, signor Giudice, che anche lei saprà offrire finalmente il necessario rispetto a queste vicende drammatiche, a partire da un'attenta valutazione degli aspetti di fatto, di diritto che per troppi anni sono stati soffocati da esasperate dialettiche processuali. Offrire la giusta collocazione, il corretto inquadramento, dichiarare l'estraneità di alcuni imputati è il primo modo per offrire finalmente giustizia non solo agli imputati, signor Giudice, ma alle centinaia di Parti Civili presenti e passate che non devono essere illuse, che continuano ad attendere una risposta. La ringrazio per l'attenzione e do la parola all'Avvocato Caccialanza che conclude per queste posizioni.

GIUDICE F. VALENTE – Prego, Avvocato.

AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grazie, signor Giudice. Qualche nota soltanto a completamento dell'intervento dell'Avvocato Baccaredda, proprio perché parto dalla sua conclusione – lei lo sa meglio di noi – non ha davanti Ilva, non ha davanti un sistema, ha davanti anche oggi fisicamente delle persone, l'Ingegnere Di Maggio, l'Ingegnere D'Alò, ha delle persone in carne ed ossa, fisicamente presenti, che hanno svolto concretamente e fisicamente un'opera ed è quella che va valutata. Ed allora la prima considerazione fondamentale – l'abbiamo già sentito – sono capi area, i capi area stavano sugli impianti, lavoravano, vivevano tutti i giorni su quegli impianti che erano loro affidati. Il successore dell'Ingegnere Di Maggio, l'Ingegnere Vitale, ci dice: “C'era uno scambio di informazioni, uno scambio che con il capo area era giornaliero, giornaliero, perché il capo area lavorava e viveva sugli impianti”. Teste Don Vito, Acciaieria, “Avevamo quotidianamente riunioni con il capo area, una riunione di aggiornamento quotidiano, eravamo a contatto quotidianamente per pianificare, per discutere. Il capo area stava sugli impianti, viveva sugli impianti”. Sono le loro stesse parole dell'Ingegnere Di Maggio e dell'Ingegnere D'Alò che giustamente l'hanno rivendicato davanti alla Corte d'Assise nel loro esame dibattimentale. “Fino al 26 luglio del 2012, giorno del sequestro, giorno della cessazione della carica, io – dice l'Ingegnere Di Maggio – ero presente sugli impianti, come ho vissuto tutta la mia vita sugli impianti”. “La mia vita lavorativa – dice l'Ingegnere D'Alò – si è sempre svolta sugli impianti, per me è un must quello di mettermi la tuta da lavoro perché ho sempre il pensiero che devo andare a vedere, devo andare a toccare, a stare, a verificare fisicamente”. Erano al centro della vita di questi impianti e così lo sono e lo erano i familiari, la famiglia dell'Ingegnere D'Alò risiede a Taranto, fino al pensionamento – e c'è stato un periodo di sovrapposizione – il padre dell'Ingegnere Di Maggio lavorava presso lo stabilimento. Ed allora, signor Giudice, queste non sono solo parole sentite, non sono soltanto l'espressione di un sentimento, ma ci impongono una valutazione, una valutazione giuridica. Le stesse Sezioni Unite Thyssen – lo abbiamo già sentito – ci dicono che occorre dare un ruolo preciso. È qualcosa che il Giudice deve motivare, per iscritto o a sé stesso quantomeno. Davvero può sussistere il dolo – ci chiedono le Sezioni Unite – se i primi ad essere esposti a delle conseguenze negative o lesive sono gli agenti stessi, sono gli imputati stessi? Come si fa ad aderire volontariamente, intenzionalmente ad un fatto di disastro che pregiudica anzitutto e direttamente se stessi e la propria famiglia? Ma io credo anche una seconda cosa, signor Giudice, nella stessa prospettiva dell'imputazione la responsabilità del capo area deve essere misurata sugli impianti, sulle loro concrete modalità operative, non sono imputati dell'associazione per

delinquere – ammesso che sia mai esistita – non sono mai stati toccati dai temi che riguardano la presunta compravendita dell'AIA. Su quali impianti stavano, allora, Di Maggio e D'Alò? È su questo che dobbiamo concentrarci. Con quali poteri, concretamente, si trovavano ad operare e qual è il risultato che hanno conseguito? Queste sono le domande che dobbiamo porci fin da adesso. Qualche esempio, rapido, partendo da una constatazione, lo stabilimento di Taranto è enorme, probabilmente è ed era sicuramente al momento dei fatti lo stabilimento più grande d'Europa, centinaia di chilometri di binari ferroviari, di nastri trasportatori, fra l'area acciaieria, l'Ingegnere D'Alò, e gli sporgenti del porto ci sono più di cinque chilometri di distanza in linea d'aria, la stessa distanza – diciamo per portarci un po' fuori – tra Capri e Sorrento ed all'interno di quest'area decine di migliaia di operai e moltissimi capi area. Lei, signor Giudice, conosce i nomi di alcuni, ce li ha nelle imputazioni, altri hanno depresso in dibattimento, ma le aree dello stabilimento sono tantissime, sono parecchie, ciascuna area ha il proprio capo area, responsabile solo e soltanto di quella. Di Maggio capo area Cokeria, gli impianti destinati a prendere il carbon fossile e a trasformarlo in coke; D'Alò, Acciaieria, è una produzione completamente diversa, a valle, lontana, vi arriva la ghisa fusa, incandescente e viene trasformata in acciaio. Questi, sono soltanto questi gli impianti su cui Di Maggio e D'Alò si occupavano. Ecco perché allora – lo diceva già l'Avvocato Baccaredda – non ha senso appiattire tutte le posizioni utilizzando il 110 del Codice Penale, la norma sul concorso come una coperta. Ognuno ha proprie competenze, ha proprie responsabilità, risponderà, potrà rispondere del proprio ed ecco perché – appunto – le ipotesi e le conclusioni anche in tema dell'accusa di avvelenamento. Certo che l'attività siderurgica comporta rischi, comporta problemi, ma ce ne sono tuttora, dopo tredici anni di commissariamento, dopo tredici anni di decadenza dalla carica, è l'attività in sé ad essere portatrice di rischi, di possibili emissioni, di sostanze pericolose ed allora chi gestisce governa quel rischio, gestione e governo del rischio vanno di pari passo, è ciò che in queste aule non possiamo mai dimenticare. Gli imputati, ciascuno di loro concretamente considerati, hanno fatto il meglio alla luce delle loro effettive possibilità. È qualcosa che suona, a noi giuristi, nell'ambito della colpa, non certo del dolo. Questi impianti, signor Giudice, sono in uno stabilimento enorme e sono estremamente complessi, chiedono soluzioni operative altamente specialistiche, pensate su misura per ogni impianto, per ogni singola batteria di cokefazione, per ogni singolo convertitore dell'area acciaieria, è un'attività complessa che richiede sforzo, progettazione e tempo ed allora ancora oggi, dopo tredici anni di custodia giudiziaria dello stabilimento, tantissimi sono gli interventi in corso, tantissimi sono gli interventi non ancora ultimati. Ed allora non basta poter dire “Prendiamo le

norme tecniche, le affianchiamo allo stabilimento e valutiamo astrattamente a che punto siamo” perché ogni impianto ha la sua peculiarità, ecco perché per ogni capo area è importante la risposta che i periti stessi hanno dato al famoso loro quarto quesito di cui parlava l'Avvocato Baccaredda. Sì, lo stabilimento è adempiente alle norme in vigore, è adempiente, è *compliant* alle autorizzazioni in vigore. Perché è importante? Perché non bastano le norme astratte, occorre vedere se ed in che misura esse sono state concretizzate e la risposta dei periti su questo è chiara ed univoca “Sì, sono state efficacemente concretizzate”. Qualche esempio, rapido, dalle aree di Di Maggio e di D'Alò, proprio giusto per calarci nella concretezza del loro lavoro, il BREF, le BAT, le norme europee tecniche – esempio della cokeria – chiedevano la pulizia del telaio delle porte dei forni di ogni batteria, perché ci fosse sempre una tenuta ermetica, le stesse norme però non davano un'immediata misura singola da applicare così *tout court*, si diceva “Un metodo applicato per la pulizia delle porte è l'uso di un getto d'acqua ad alta pressione, ma – proseguono – è qualcosa che non può essere eseguito ad ogni ciclo. In alternativa – dicono ancora le norme – ci sono anche l'uso di raschietti, questi sì, invece, dopo ogni ciclo”. E' un'indicazione precisa, autorevole, ma che lascia un margine di scelta all'operatore, al capo area, al personale di stabilimento, al personale di impianto che doveva allora valutare, sperimentare nel tempo, capire se usare qualcosa, un getto d'acqua con minor frequenza oppure – nell'esempio – della pulizia-raschiamento alla fine di ogni ciclo. Ed allora, adottata una tecnologia od un'altra, si dovevano anche implementare, progettare queste istituzioni impiantistiche, in che momento del ciclo produttivo, che materiale utilizzare per gli strumenti di pulizia, a chi affidarne la manutenzione, come verificare e come monitorare i risultati, sono scelte del capo area, sono scelte del personale di impianto. Fin da subito questa è stata una delle attività dell'Ingegnere Di Maggio, esempio, argomento appunto pulizia delle porte, “Era un sistema – ci dice l'Ingegnere Di Maggio – che doveva essere efficiente, ma non doveva neanche andare a rovinarmi il telaio della porta ed allora abbiamo studiato, sono state fatte delle modifiche, mi sono domandato quale fosse il materiale più adeguato per gli attrezzi di pulizia ed è stato scoperto un materiale inusuale, il bronzo, è stato adottato, è stato utilizzato, è stato implementato ed è chiaro che poi questo, una volta trovata la tecnologia, implicava delle scelte di manutenzione. Ed allora – ancora – abbiamo individuato, abbiamo previsto una squadra autonoma che si occupava solo di questa manutenzione”, il capo squadra Marco Gratti, testimone in dibattimento e lui lo diceva, questo responsabile di manutenzione, “Quotidianamente andavamo ad ispezionare, a sostituire ciò che c'era da sostituire”. La stessa attività di pulizia del telaio andava poi collocata nella concreta realtà operativa ed allora ecco la pratica operativa, la pratica

operativa dello sfornamento che prevedeva le opportune indicazioni. È un esempio, è un esempio per far vedere come problemi complessi chiedevano un'implementazione concreta. Anche nell'area acciaieria l'esempio è simile, l'esempio di rifacimento di un impianto molto importante, quello della desolfurazione ghisa, una proposta che l'Ingegnere D'Alò – lo dice lui stesso – affrontò quasi subito, appena diventato capo dell'Acciaieria 1 nella primavera del 2003, da quel momento si inizia la progettazione dell'intervento, si chiede l'approvazione alla famiglia Riva. L'ordine è stato inoltrato ad ottobre del 2005, ad agosto del 2006 il collaudo dell'opera. Ecco, allora, che si ha un impegno quotidiano. La prima mossa dell'Ingegnere Di Maggio fu una riorganizzazione del personale, proprio per poter seguire efficacemente e quotidianamente questo, compose un gruppo di lavoro, composto – è una citazione appunto ancora da parole dell'Ingegnere Di Maggio – da tecnici con la T maiuscola e questo perché era nata apposta – ce lo dice un esperto manutentore, signor Troiano – per rinforzare l'apporto di conoscenze umane nella realizzazione del migliore dei modi dei lavori, “Controllavamo le ditte, controllavamo come venivano eseguiti i lavori, partecipavamo a tutte le riunioni di programmazione, stabilivamo i vincoli di sicurezza, era una struttura alle dirette dipendenze del capo area, distolta dalla produzione, per poter dare un contributo allo studio ed alla progettazione degli interventi”. Questa è stata una delle prime iniziative dell'Ingegnere Di Maggio, poco più che trentenne, nel 2003, quando diventa capo area della cokeria e questo sin da subito ha comportato un'attenzione ai miglioramenti. Anche qui altro testimone, Schiavone, esperto manutenzione di cokeria, “Ne abbiamo fatta una quantità straordinaria di lavori – dice – volevamo migliorare, il supervisore dell'area ghisa, che ricomprende anche la cokeria, ci picchiava maledettamente – sono parole del teste – maledettamente tutti i giorni – è una metafora, è chiaro – voleva che invece della produzione che la polverosità fosse abbattuta, era una cosa terribile, un massacro tutti i giorni, riunione di direzione tutti i giorni”. Sono parole dei testimoni e gli stessi fornitori delle opere impiantistiche confermano, accertamenti in contraddittorio con il personale di impianto, per il miglioramento delle prestazioni, l'adempimento delle BAT. Il teste Poggio, fornitore, ci dice: “Nel momento in cui andavo a collaudare mi verificavano la rispondenza alle BAT, sennò non mi davano il collaudo, la macchina doveva rispettare queste cose” e non dare il collaudo al fornitore; signor Giudice, significava poterlo non pagare. Il fornitore aveva tutto l'interesse ad un pieno e completo adempimento alle BAT, ne andava anzitutto del compenso economico. Ed allora è questo l'impegno quotidiano nel gestire gli impianti, questo l'impegno quotidiano nel proporre interventi, una costante ricerca di soluzioni e di miglioramenti. Io credo, signor Giudice, che su questo ci siano evidenze documentali

ancor più solide, le pratiche operative, le scelte chiare. È già stato fatto l'esempio sui tempi di distillazione che appunto non rispondevano certo ai minimi di progetto in area cokeria, ma altrettanto in area acciaieria. Nell'area acciaieria arrivano le siviere, i carri siluro, sono veri e propri carri ferroviari impressionanti, signor Giudice, contengono centinaia di tonnellate di ghisa fusa, incandescente, a temperature che – l'abbiamo sentito – sfiorano i mille gradi, questi carri ferroviari vanno caricati, la ghisa che è contenuta va caricata nei convertitori, recipienti anch'essi di decine di tonnellate, parliamo appunto di temperature di migliaia di gradi. Questo perché? Perché poi nei convertitori avviene, appunto, la trasformazione della ghisa in acciaio. Ebbene, il teste Giovanni Aprile – che si è occupato per decenni di questo – ci dice: “Attenzione, la carica della ghisa nel convertitore è certo una possibile generazione di fumi, se uno lo fa in un minuto può darsi benissimo che le fiamme avvolgano tutta la siviera ed i fumi escano fuori, un ritmo molto intenso lo può provocare. Negli Anni Settanta – ci dice questo teste – il caricamento durava due o tre minuti” e la risposta è “Ed adesso? E durante il periodo di carica dell'Ingegnere D'Alò?”, “No, il tempo è aumentato notevolmente. Io stesso ho assistito ad operazioni che duravano anche quindici-venti minuti”. Se uno lo fa in un minuto la produzione è rapida, signor Giudice, ma il prezzo in termini di emissioni è altissimo. “Io stesso – ci dice questo teste con decennale esperienza – ho assistito a quindici-venti minuti di caricamento”. Questa era allora l'attenzione sugli impianti, perché queste erano le istruzioni che non ne rimanevano al buon tempo e al buon cuore degli operatori, ma erano tradotte in pratiche operative, scritte, vidimate dal capo area, oggetto di un percorso condiviso con il personale dell'impianto, oggetto di divulgazione al personale, perché le conoscesse, perché fosse quello il modo con cui lavorava tutti i giorni ed era questo un momento – ce lo dice ancora l'Ingegnere Di Maggio, quello della divulgazione – importante per sollecitare, anche per vigilare nella corretta applicazione delle pratiche operative, “La facevo anch'io questa divulgazione, era importante essere presente, era un modo per colloquiare con gli operatori, avere dei ritorni”. L'Ingegnere Vitale, successore dell'Ingegnere Di Maggio, collaboratore prima, ci dice: <<Certo, noi avevamo questo aggiornamento che arrivava al capo area, il capo area chiamava poi il capo reparto e diceva “Guarda che qui su questa pratica operativa mancano queste persone, vedi un po' cosa devi fare”, c'era una percentuale di divulgazione. Quindi c'erano delle pratiche operative – sono ancora parola del teste – dove l'Ingegnere Di Maggio ti diceva “Vedi che questa pratica operativa ha una percentuale, non è del 100%, cosa è successo?” Prendi gli assenti>>. Così attraverso queste pratiche operative – l'abbiamo già sentito – nell'area acciaieria si è messo mano al complesso fenomeno dello slopping che certo poteva astrattamente

provocare delle emissioni incontrollate. Ecco, è qualcosa che le stesse norme europee ancora oggi ritengono non del tutto eliminabile, è qualcosa che – stando ancora anche semplicemente alle notizie pubbliche – accade anche in questo 2025 presso l'Ilva, ho trovato tracce di stampa del 15 luglio e del 31 agosto del 2025. Ebbene, davanti ad un fenomeno che non è completamente evitabile, che tuttora dopo tredici anni di gestione commissariale si verifica, l'Ingegnere D'Alò è stato il primo capo area ad elaborare una pratica operativa espressamente a contrasto di questo fenomeno emissivo ed è un impegno che non è mai venuto meno, anche con innovazioni impiantistiche successive. Le pratiche operative verranno adottate in entrambe le acciaiere dello stabilimento, si studiano sistemi di prevenzione dello slopping, le pratiche operative verranno riviste, “Soltanto nell'epoca dell'Ingegnere D'Alò cinque sono le revisioni, perché eravamo tutti lì a cercare di capire, per noi era una sconfitta” dice l'Ingegnere D'Alò. Ed ancora – non mi dilungo – anche in cokeria vengono elaborate pratiche operative che vanno oltre le stesse autorizzazioni vigenti, penso – troverà poi riferimento nella memoria scritta che le consegneremo – alla pratica operativa denominata PSA 920, era un recepimento di norme EPA, recepimento di norme internazionali, per delle specifiche fasi di attenzione ed atenzionamento delle emissioni visibili che aiuterà a conseguire risultati di eccellenza. Tutte queste cose sono solo esempi, sono delle introduzioni, ma fanno toccare con mano l'impegno e la dedizione che ha costituito il lavoro di capo area in ogni giorno del loro periodo di carica. Ed allora poche battute – mi avvio davvero alla conclusione – per far vedere che questo ha avuto dei risultati tangibili, il miglioramento negli anni è oggettivo, è misurabile. Certo, è merito anche degli altri livelli di stabilimento, è merito anche di chi certamente ha perseguito, ha finanziato gli interventi, ne ha consentito la realizzazione, ma è merito anche dell'Ingegnere Di Maggio, dell'Ingegnere D'Alò che non si sono mai risparmiati, ciascuno con le proprie concrete possibilità. Qualche evidenza, rapida, la prima, nel 2010 – dopo sette anni di carica in cokeria – è stato commissionato un report indipendente ad una società leader mondiale nella costruzione degli impianti di cokeria, la tedesca Ude, perché svolgesse un sopralluogo, offrisse una valutazione sullo stato delle cokerie di Taranto. Il documento è agli atti, lo ritroverà citato nella memoria, cito le conclusioni testualmente, “In base allo studio effettuato l'impianto di cokeria di Taranto è attrezzato, lavora allo standard tecnologico attuale, corrisponde alle normative BAT, gli investimenti concernenti l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili che sono stati fatti nell'esercizio operativo – i capi area – la tecnologia installata, il continuo monitoraggio dei gas di scarico al camino permettono di ottenere condizioni adeguate nell'impianto con lo scopo di ridurre le emissioni”, non sono parole degli imputati, sono parole di un leader

mondiale nell'impiantistica di questo genere. Altro esempio, un cenno sulla situazione esterna allo stabilimento, alcuni dati pubblici, ancora produzioni del Pubblico Ministero di Taranto, elaborati da ARPA Puglia, non dalle Difese, non dal sistema Ilva preteso dalla sentenza, si confrontano i livelli in aria ambiente di un particolare inquinante – il benzoalfapirene – in diverse città che all'epoca dei fatti avevano uno stabilimento a ciclo integrale, come quello di Taranto e Taranto – l'ho detto all'inizio – era uno degli stabilimenti più grandi d'Europa. Ebbene, è preso come riferimento il benzoalfapirene perché ha diverse origini, tra cui una delle possibilità certamente è la cocheria, può costituire per quanto in modo approssimato un benchmark delle performance ambientali. Ebbene, il valore massimo mai riscontrato a Taranto da ARPA Puglia è come valore medio annuo 1,8 microgrammi metro cubo di aria. A Piombino – capacità produttiva di circa un sesto rispetto a Taranto – vengono raggiunti valori con le cokerie accese di 17 microgrammi, uno stabilimento sei volte più piccolo arriva a 17, uno stabilimento sei volte più grande a Taranto provoca per un anno 1,8. A Genova, poco prima dello spegnimento delle cokerie – anche qui parliamo dei primi anni 2000 – i valori oscillavano tra gli 8 e gli 11 microgrammi e parliamo di stabilimenti sette volte più piccoli rispetto a Taranto, 17 microgrammi a Piombino, 11 microgrammi a Genova, 1,8 a Taranto con uno stabilimento sei-sette volte più grande. Allora commenta ARPA Puglia – cito – “Dal 2011 il benzoalfapirene a Taranto era a livelli simili a quelli di diverse altre aree urbane italiane”. Nessuno, signor Giudice, evoca scenari da isole tropicali – così per riportarci ad un'amara ironia del Pubblico Ministero di Taranto – ma nemmeno peggioriamo a tutti i costi la realtà. Perché nascondere che questi risultati sono stati ottenuti a Taranto? Perché voler a tutti i costi dire che le emissioni venivano desiderate, intenzionalmente ricercate dagli imputati, con questi risultati? 11 microgrammi, 17 microgrammi, quelli sì che sono valori inaccettabili, generati da impianti obsoleti. Ma la differenza con Taranto è nelle parole, è nei numeri di ARPA Puglia, è abissale, dobbiamo prenderne lealmente atto ed altrettanto – e non mi dilungo, ne ha già fatto ampiamente cenno l'Avvocato Baccaredda – le misurazioni sui lavoratori ARPA, ASL, un netto miglioramento dell'esposizione professionale, diminuzioni fino a 130 volte, è dovuto – lo dice il consulente d'Accusa – proprio a quei miglioramenti impiantistici manutentivi e di cautela. Un esempio dall'area acciaieria, i periti eseguono un solo campionamento, potevano fare quello che volevano in stabilimento, ne avevano il potere e forse anche il dovere davanti al GIP, un campionamento – pagina 436 – “I risultati ottenuti nel corso dell'indagine evidenziano concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti previsti dalla normativa”. Decidono di farne uno e quell'uno dà risultati inferiori ai limiti. Allora io credo, signor Giudice, che forse sia giunto il tempo

finalmente di misurarsi con i dati, con i numeri, con le testimonianze e con i documenti, rifuggendo ogni sensazionalismo. Per questo, come ha già fatto l'Avvocato Baccaredda, io chiedo il non luogo procedere nei confronti dell'Ingegnere Di Maggio che assiste e naturalmente anche dell'Ingegnere D'Alò – per quello che può valere – e le varie subordinate che poi verranno meglio svolte.

GIUDICE F. VALENTE – Proseguiamo. Diamo atto per il verbale che c'è l'Avvocato Danieli che sta già da un po' qui.

AVVOCATO F. CENTONZE – Buongiorno, Giudice. Sono Francesco Centonze ed intervengo per Cavallo e per D'Alò. Focalizzerò la mia attenzione prevalentemente sulla posizione di Cavallo, mi riporterò per tutto quello che è stato già detto al lavoro eccellente già svolto dai colleghi che mi hanno preceduto, quindi farò un intervento piuttosto breve. Per prepararmi a questo intervento, Giudice, ho provato un po' a mettermi nei suoi panni, così si dovrebbe fare per cercare un po' di calarsi nel contesto e mi sono chiesto questo Giudice si trova in una situazione piuttosto singolare, ha un procedimento che sa già com'è andato a finire, anni ed anni di processo che sono arrivati ad una sentenza di migliaia di pagine, ad una sentenza di condanna, come fa questo Giudice ad esprimere una valutazione sulla ragionevole previsione di condanna quando c'è già una condanna che, in teoria, è una condanna oltre ogni ragionevole dubbio? Cioè messa così è chiaro che l'udienza preliminare probabilmente avremmo anche potuto non discuterla, cioè è su un binario morto. Quindi l'alternativa è non discutere o cercare di prospettare una linea che sia una linea ragionevole, che sia una linea semplice o quantomeno non difficile in termini di percorso che questo Giudice potrebbe seguire, perché – ripeto – altrimenti la soluzione è una soluzione rinunciataria ed inerziale, metto una firma su un decreto che dispone il giudizio ed è finita lì. L'alternativa a questa linea rinunciataria ed inerziale è guardare dentro a come il film si è già svolto, perché di nuovo – ripeto – noi abbiamo un film che si è già svolto, è come riguardare una serie che abbiamo già guardato, sappiamo dove va a finire. Ciò che quindi lei in alternativa alla scelta rinunciataria potrebbe fare è guardare dentro soffermandosi su alcuni capisaldi, su alcuni elementi eclatanti, eccezionali, sui quali un suo intervento è possibile invece, perché – Giudice – nessuno credo possa ragionevolmente pensare che lei si chiuda in una stanza per sei mesi entrando nei dettagli di un processo che è durato un decennio dall'inizio¹ del procedimento. Può in questa fase, nei limiti di questa fase, concentrarsi su alcuni dati essenziali, cruciali, decisivi, che da soli sono sufficienti ad esprimere una prognosi, quella che è richiesta dal suo ruolo in questo momento. Ora, il primo dato – secondo me – su cui concentrare l'attenzione, mi scuso per la banalità, ma è il capo d'imputazione. Questo capo d'imputazione descrive, signor Giudice, una situazione che – come ho già

detto durante il primo grado – ritengo essere un unicum mondiale, cioè io sfido chiunque a trovare nel mondo un processo costruito in questo modo, un processo nel quale viene contestato ad un insieme di persone che appartengono a classi sociali differenti, ad estrazione culturale divergenti, a provenienze geografiche di nuovo differenti, tutti insieme appassionatamente mettono su una macchina che è finalizzata a distruggere, avvelenare, uccidere per vent'anni. Quindi i signori qui presenti, capi area, con uno stipendio da 4 mila euro, neanche, alla fine 3 mila euro, insieme ai signori Riva decidono di devastare il territorio tarantino ed uccidere le persone del territorio tarantino. Ora, io – ripeto – non credo che esista un esempio al mondo nella storia giudiziaria globale in cui sia stata costruita un'ipotesi di questo genere, questa ipotesi è oggi sul tavolo di questo Giudice ed io credo che questo Giudice dovrà prendere consapevolezza della straordinarietà del caso che viene sottoposto, della unicità del quadro che viene sottoposto, perché se escludiamo crimini di massa che avevano altre finalità, ideologiche, razziali, di purezza razziale, io non conosco altri casi simili e quindi è un caso eccezionale. Caso eccezionale richiede – io penso – signor Giudice, una eccezionalità anche nel risultato probatorio. Di nuovo, noi sappiamo già com'è andata a finire, non stiamo parlando di un ipotetico processo, stiamo parlando di un processo che si è già svolto, che sappiamo com'è andato a finire e di una sentenza che abbiamo tutti avuto modo di leggere. Allora, prima questione che io voglio porre è la questione delle norme, regole cautelari, norme giuridiche che si ritiene i nostri assistiti abbiano violato. Non c'è bisogno di rileggere sei anni di processo, non c'è bisogno di rileggere centinaia di pagine di trascrizioni dibattimentali, basta prendere la sentenza ed andare a cercare per ognuno degli imputati qual è il succo, cioè cosa questo Collegio del primo grado è riuscito alla fine a raccogliere in chiave accusatoria dopo tutti questi anni. Ed il Giudice vedrà che – tra un po' arrivo naturalmente alle pagine che mi interessano – in realtà non c'è alcuna indicazione di una condotta antigiuridica specifica che sia rimproverabile al mio assistito Cavallo. Cioè se lei prende la sentenza, pagina 1271 e seguenti, quando si tratta la posizione di Cavallo lei vedrà che non trova una norma giuridica che Cavallo avrebbe violato, una regola cautelare, un comportamento antigiuridico, perché la tesi che qui si è voluta sostenere che non ha conforto – direi – in nessuna esperienza né giurisprudenziale né dottrinale nel nostro paese, è che ci sia una sorta di illiceità collettiva coperta da un dolo assolutamente generico che rende illecita, intrinsecamente illecita l'attività dello stabilimento. E questo, signor Giudice, non lo dico io, l'ha sostenuto il Pubblico Ministero del processo tarantino, cioè un Pubblico Ministero che ha condotto le indagini, che ha passato anni a studiare le carte, che si presume abbia con scrupolo vagliato le posizioni di tutti gli imputati di questo

procedimento prima di chiedere diciassette anni – perché il Pubblico Ministero di Taranto ha chiesto diciassette anni per il mio assistito – bene, Pubblico Ministero di Taranto, la sua tesi rispetto ai capi area è la seguente: 10 febbraio 2021, udienza del 10 febbraio, pagina 118. Nel nostro caso dobbiamo fare una considerazione, io non mi devo sforzare di andare ad individuare nei singoli imputati qual è stata quella condotta che ha determinato questa attività inquinante, attenzione, signor Giudice, questa è forte. Cosa ha fatto in concreto quel capo area? Non c'è bisogno di questo, perché la condotta criminosa è consistita esattamente nell'entrare in Ilva, timbrare il cartellino e svolgere il proprio lavoro. Allora la tesi che ha sorretto l'attività della Procura della Repubblica di questi anni e che poi è sfociata in una sentenza di condanna che conosciamo era esattamente questa, i capi area non mi interessa che abbiano posto in essere una condotta antiggiuridica, non mi interessa che abbiano attivato un rischio antiggiuridico, non mi interessa che abbiano violato regole cautelari perché per me è rilevante solo il fatto che abbiano timbrato il cartellino. E' chiaro, signor Giudice – a proposito di quanto dicevo all'inizio – che qui ci troviamo di fronte ad una macroscopica evidenza di illegittimità del ragionamento e ci troviamo di fronte ad una scelta della Procura, recepita – come vedremo tra un momento – dalla Corte d'Assise, che lei può tranquillamente in questa sede censurare, senza – ripeto – dover andare ad aprire i faldoni di migliaia di carte perché se leggo in una trascrizione questa impostazione e come vedremo tra un secondo quello che sostiene la Corte d'Assise, dal punto di vista del giurista suona un campanello d'allarme. Quello che qui è stato equivocato, di nuovo in ragione di un serio – direi – deficit di consapevolezza degli strumenti giuridici del nostro ordinamento, è che esiste una categoria che è alla base dell'imputazione del diritto penale nelle attività produttive che è quella del rischio consentito. L'attività dell'Ilva non è un'attività intrinsecamente illecita, l'attività svolta dal siderurgico è un'attività pericolosa, ma consentita dall'ordinamento, esattamente come ogni attività che noi poniamo in essere quotidianamente. Se prendiamo la bici per andare a lavoro stiamo ponendo in essere un'attività pericolosa, ma è un'attività consentita nei limiti in cui il legislatore decide che debba essere consentita, attraverso un bilanciamento di interessi. Questo bilanciamento di interessi non lo fa la Corte d'Appello, la Corte di Taranto, non lo fa il Pubblico Ministero di Taranto, lo fa il legislatore. Il legislatore ha stabilito che quello stabilimento industriale poteva funzionare, che produrre acciaio in quel contesto era lecito, il problema è vedere quali sono i limiti di esercizio di quell'attività e per avere il precipitato di questo rispetto alla posizione dei nostri assistiti qual è la condotta antiggiuridica che eventualmente i nostri assistiti hanno posto in essere contro quelle valutazioni del legislatore. Bene, l'impostazione del Pubblico Ministero e

– come vedremo tra un secondo – quella della Corte d'Assise di Taranto ignorano completamente questa prospettiva. Pagina 1271 della sentenza della Corte d'Assise. Ripeto, signor Giudice, per valutare la posizione di Cavallo lei ha bisogno di mezz'ora, quella che è sufficiente per leggere pagina 1271, 72 e 73, non è più di mezz'ora. Se lei in quelle tre pagine mi trova un rimprovero mosso all'Ingegnere Cavallo in termini di illiceità della propria condotta io potrei anche essere d'accordo ad acconsentire – se così si può dire – ad un rinvio a giudizio, ma lei in quelle pagine non troverà alcuna condotta antiggiuridica contestata all'Ingegnere Cavallo, troverà delle frasi che sono francamente sconcertanti, perché la motivazione è quella del timbrare il cartellino, “Gli imputati operavano in modo da realizzare lo sversamento nell'area di sostanze nocive, i capi area avevano un potere gestionale nel proprio stabilimento anche con riferimento agli acquisti ed agli investimenti, decidevano in modo diretto nella conduzione dell'impianto”, di nuovo, questo è quindi per la Corte d'Assise il concorso dei capi area nel reato di disastro e di avvelenamento contestato agli altri imputati. Ma, di nuovo, il punto è un altro, non è se questi signori avevano un potere gestionale che rivendichiamo, è pacifico che avessero un potere gestionale, erano capi area, il problema è quale condotta antiggiuridica hanno posto in essere, quale condotta contraria ad una regola di dirigenza. Signor Giudice, questa è una domanda che bisogna farsi ben prima – a mio modo di vedere – di parlare del dolo. “Non c'è dolo senza colpa” diceva il grande Giorgio Marinucci e non solo lui, non c'è dolo, non c'è condotta dolosa se alla base non c'è già una condotta colposa, una condotta che sia lesiva di regole cautelari, una condotta che abbia violato regole cautelari. Dov'è la violazione di regole cautelari nella sentenza della Corte d'Assise? Questa è la semplicissima domanda che lei si dovrà fare. All'Ingegnere Cavallo viene contestata un'unica violazione cautelare, con un errore da parte della Corte d'Assise che potremmo classificare tra quelli della colpa grave. I capi area incidono in modo diretto nella conduzione dell'impianto, decidendo ad esempio la tempistica di irrorazione dei parchi – non riguarda noi – i tempi di distillazione del coke – non riguarda noi – e, sempre ad esempio, decidendo se bypassare i filtri o meno, situazioni non ipotetiche, ma concretamente verificate, modalità gestionali che hanno una diretta e consapevole unicità nel senso della produzione a scapito della salubrità e tutela dell'ambiente. Allora, io non so lei, ma io una sentenza di condanna che ricostruisca l'antigiuridicità della condotta – ad esempio – io non l'ho mai letta. Quindi, andiamo oltre questa notazione stilistica ed andiamo a vedere se è corretto, anche se solo semplificativo, che Cavallo avrebbe violato questa pratica operativa. Bene, qual è la cosa, il dato clamoroso, la colpa grave? Che questi filtri a manica nello stabilimento di Taranto non venivano utilizzati e conseguentemente

non potevano essere bypassati e come mai la Corte fa questo errore così gigantesco? Lo fa perché interpreta male diciamo, legge male – sempre colpa grave – una testimonianza di un tal signor Pulito, il quale parla sì della pratica di bypassare i filtri a manica, ma lo riferisce ad uno stabilimento in Belgio che era stato visitato da Cavallo e nella quale si era assistito a questa pratica operativa. Pulito dice: “Siamo andati a vedere questo stabilimento, in questo stabilimento ci siamo resi conto che i filtri a manica non funzionavano perché venivano bypassati spesso” e quindi questo aveva creato una certa resistenza all'introduzione dei filtri a manica nel siderurgico di Taranto. Lasciamo perdere questo aspetto ipertecnico, quello che io le voglio sottolineare è che l'unica violazione di regola cautelare che sarebbe stata quella di dire “Hai fatto bypassare i filtri a manica” non si è verificata presso lo stabilimento di Taranto, ma si sarebbe verificata presso un altro stabilimento in Belgio. Allora, signor Giudice, io capisco il carico, il peso che lei ha sulle spalle in questo momento, capisco l'enormità del lavoro che vi viene richiesto, ma davvero se lei prende in mano 1271 e seguenti – sono tre pagine – lei credo avrà la fotografia immediata di come si è arrivato a quella sentenza di condanna e probabilmente potrà oggi evitare che tra sei anni ci si ritrovi ancora a parlare delle stesse cose, perché – ripeto – il massimo che si poteva raggiungere in termini di ricostruzione degli elementi accusatori è quello che ha fatto questa sentenza. Vado ad un altro profilo, sempre – a mio modo di vedere – di facile soluzione, il profilo della causalità. Non le chiedo di studiare le leggi scientifiche della Chimica, della Biologia, della Tossicologia, le chiedo di fare un ragionamento di nuovo basilare sulla base di tre pagine della sentenza, altre tre, 424, 425, 426, in queste pagine la Corte riconosce che l'attività di sversamento operata dall'Ilva, l'attività di inquinamento operata dall'Ilva sarebbe cominciata nel 1970 in parte pubblica e che, anzi, viene riconosciuto che anche la gestione pubblica non era sostenibile. Si richiama poi la Corte Europea dei diritti dell'uomo che di nuovo dice che dal 1970 lo stabilimento dell'Ilva ha effetti inquinanti con le sue emissioni, bene, prendiamo per buono quello che dice questa sentenza, la tesi è la condotta di Cavallo e degli altri capi area ha cagionato la contaminazione. Allora, Giudice, di nuovo, cosa le chiedo di fare? Le chiedo di applicare la pacifica teoria tesi della causalità nel nostro paese, verificare se la condotta di Cavallo o la condotta di D'Alò e persino la condotta di Di Maggio – visto che sei qui – sono state condizione necessaria dell'evento, cioè cosa sarebbe accaduto se D'Alò non avesse fatto non sappiamo cosa, ma immaginiamo assente qualunque contributo di D'Alò, cosa sarebbe accaduto? Quella contaminazione che in ipotesi è stata riscontrata è una contaminazione che avremmo trovato comunque oppure no? Lei, signor Giudice, a questa domanda non può rispondere in senso positivo e non le è richiesto di nuovo – scusi se insisto – di

studiare biblioteche di scienziati sulla contaminazione come abbiamo fatto noi, non le è richiesto di andare a studiare i fingerprint, se vuole ci sono ottanta pagine della memoria che abbiamo depositato all'esito del procedimento di primo grado in cui contestiamo la contaminazione, contestiamo i fingerprint, non le dico questo, non le vada neanche a leggere, io gliela deposito, ma non le vada a leggere, la prego solo di fare un ragionamento elementare, è possibile la prova della causalità in un processo in cui diossine e PCB per stare a Cavallo sono ubiquitarie? È possibile la prova della causalità in un processo in cui Cavallo è imputato per condotte dal 2007 al 2012 e lo stabilimento dell'Ilva produrrebbe inquinanti dal 1970? È possibile? Potrà mai un processo arrivare ad una sentenza di condanna con la prova positiva della causalità, con la giurisprudenza della Cassazione che abbiamo fortunatamente in questo paese nella Quarta Sezione? È impossibile, signor Giudice, e lei lo sa meglio di me. È impossibile che questo possa accadere, quindi faremo anni di processo in cui alla fine sarà dimostrata l'impossibilità di prova della causalità. Lei troverà nelle pagine della sentenza un qualche riferimento a questo problema? Zero! Zero! Questo problema in questa sentenza non è minimamente affrontato, non è minimamente affrontato, non so se per un difetto di strumentario giuridico o – di nuovo – per una colpa grave. L'impossibilità di datare le concentrazioni e l'impossibilità di distinguere quella diossina proveniente dallo stabilimento dalla diossina proveniente da altre fonti rendono la prova della causalità – ripeto – impossibile e a lei basta leggere tre pagine. E vengo al dolo, già è stato detto tantissimo, la Corte sappiamo com'è andata a finire, pagina – richiamo sempre le stesse, signor Giudice – 1272, in questo caso si dedica al dolo. Ora, Giudice, la prego, si legga quelle pagine e le confronti con non dico le pagine di grandi studiosi, non dico le pagine di Pedrazzi, non dico le pagine di Marinucci, no, le dico le confronti con una qualunque sentenza della Sesta, della Quinta, in cui si prova oggi il dolo. Non dico neanche le grandi sentenze di cui si è occupato l'Avvocato Baccaredda, proprio su de iure, prova del dolo, 192 indizi gravi, precisi e concordanti, indicatori. Lei di questo paradigma richiesto – direi – unanimemente dalla Cassazione non troverà in queste pagine una sola riga, troverà delle sconclusionate affermazioni su una pretesa sussistenza di dolo che non hanno alcun tipo di effettivo fondamento. Cosa dovremmo trovare noi, signor Giudice? Dovremmo trovare, in teoria, per fondare un'accusa ed una sentenza di reati dolosi, la prova attraverso il cosiddetto paradigma indiziario, risali da un fatto noto per arrivare ad un fatto ignoto, questi sono gli indicatori, devo trovare nelle realtà indici fattuali che mi consentono di ricostruire ciò che passava nella testa di questi signori, siccome non gli possiamo aprire la testa e non c'è un registratore, un chip, una scatola nera, possiamo solo ricostruirlo attraverso il paradigma indiziario che nel nostro Codice

è descritto dal 192 comma 2, gravi, precisi e concordanti. Lei troverà in queste pagine un ragionamento sulla valutazione della prova del dolo nei termini prescritti dal nostro ordinamento? No, non la trova. Trova frasi del tipo “Alcuna valenza scriminante può attribuirsi alla circostanza che i capi area fossero cittadini di Taranto, che lavorassero in stabilimento e che nella città vivessero le proprie famiglie”, ma che c'entra “scriminante”? Questo è da penna rossa, blu, da esame di Diritto Privato – mi consenta – di Diritto Penale 1. Ma cosa c'entra la scriminante? Qui la Difesa aveva detto che è un indicatore contrario al dolo quello che i colleghi hanno già riferito, cioè la presenza sugli impianti dei capi area e la presenza delle famiglie dei capi area a Taranto. Come può essere indicatore di dolo, come può esserci dolo se c'è un indicatore di segno contrario? Questo dicevamo, non c'entra la scriminante, la scriminante appartiene ad altre categorie. E, allora, è chiaro che se poi il ruolo gestorio – come dice la Corte – diventa la categoria capace di assorbire tutto, per cui tu avevi un ruolo gestorio sugli impianti, quindi tu sei concorrente, quindi tu sei in dolo, allora mi arrendo. Mi arrendo, nel senso che è chiaro che non c'è controargomento difensivo, avevano un ruolo gestorio certamente, andavano sugli impianti certamente, lo confessiamo, lavoravano nello stabilimento siderurgico, lo confessiamo, ma lo stabilimento siderurgico – come ha detto l'Avvocato Baccaredda non era il laboratorio di Pablo Escobar, come nella serie di Netflix, se fosse stato il laboratorio di Escobar certo che erano tutti concorrenti. Non mi interessa vedere chi pesa la cocaina e chi la lavora partendo dalle foglie, non mi interessa, stai lì dentro, sei parte di quel laboratorio da cui esce una sostanza stupefacente. Ma non è questo, chiaramente. Allora, Giudice, concludo, lei – credo – debba utilizzare la sentenza della Corte d'Assise di Taranto per scrivere una sentenza di non luogo a procedere qui a Potenza e lo deve fare, signor Giudice, perché lei rende un servizio in questo modo alla giustizia. Non è qui questione di riforme, di separazione delle carriere, tutte balle, la riforma della giustizia comincia con lo scrivere una sentenza di non luogo a procedere in un processo in cui questi signori non c'entrano assolutamente nulla. Questo dà credibilità al sistema giudiziario, questo dà credibilità alla Magistratura, perseguire questo accanimento nei confronti di questi signori che sono soltanto dei lavoratori che hanno guadagnato il giusto, lavorando dodici ore al giorno, io credo che non sia degno di un sistema giudiziario come il nostro. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. A seguire? Chiaramente, per il verbale, non luogo a procedere con formula più ampia.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Io sono l'Avvocato Beduschi, prendo la parola per l'Ingegnere Cavallo, mi associo alle conclusioni dell'Avvocato Centonze, come ha detto l'Avvocato depositeremo una memoria alla quale mi riporto. Volevo solo illustrare il tema che

affronteremo nella parte conclusiva della memoria che riguarda la lettura che la Corte d'Assise di Taranto ha fatto rispetto all'impegno profuso da Cavallo, ma anche dagli altri capi area, in materia ambientale. La Corte d'Assise di Taranto, infatti, seguendo l'impostazione delle Difese dei capi area ha riconosciuto per tutti, non solo per Cavallo, ma anche per l'Ingegnere D'Alò e per l'Ingegnere Di Maggio, De Felice, Andelmi, che si siano attivati nella gestione delle rispettive aree in maniera concreta e continua per il contenimento delle emissioni convogliate e diffuse. Ma come ha letto tali iniziative la Corte d'Assise di Taranto? Le ha lette stravolgendone radicalmente il significato ed anche qui basta leggere la pagina 1270 della sentenza, in cui viene ricostruito il contributo individuale rispetto al disastro dei capi area. Leggo un passaggio significativo, sono poche righe, "Si ribadisce, allora, con riferimento ai singoli capi area che il portato probatorio dibattimentale emerso con riferimento alla figura di Cavallo, responsabile dell'agglomerato, il cuore pulsante dell'inquinamento, ne è l'emblema", quindi Cavallo viene individuato come l'emblema di quello che è il precipitato giuridico e probatorio della sentenza sulla responsabilità dei capi area. Cavallo decideva in prima persona se acquistare o meno un filtro fatto apposta per Ilva – come ha spiegato Massimo De Donno – quindi aveva senza dubbio un potere gestorio. Poco più avanti si dice "La possibilità di scegliere tra diverse soluzioni tecnologiche rende i capi area non solo consapevoli delle problematiche ambientali dell'azienda, ma anche da un punto di vista psicologico volontariamente indirizzati ad una determinata gestione". Quindi la Corte riconosce che i capi area si sono attivati, si sono costantemente impegnati per ridurre le emissioni delle rispettive aree, attraverso l'adozione di pratiche operative, coordinando l'istruttoria tecnica per l'adozione di misure impiantistiche, firmando richieste d'acquisto, ma ritiene che questa sia la prova del loro concorso doloso nei reati contestati. Di nuovo, il filo conduttore, la tesi dei Giudici di Taranto è quella della Procura di Taranto, chi opera nello stabilimento con poteri gestori concorre nei reati, basta timbrare il cartellino come ha detto il Dottor Buccoliero prima di formulare le sue richieste di condanna. Nella memoria illustreremo nel dettaglio gli interventi che sono stati adottati da Cavallo, vorrei però soffermarmi su un altro passaggio della sentenza, brevemente, pagine 2017 e 2019, si tratta di un altro degli errori colposi di questa sentenza. Nella pagina 2017 e 2019, dopo aver ricostruito i vari interventi di Cavallo per ridurre le emissioni che potevano generarsi dalle polveri degli elettrofiltri, si legge "La testimonianza del signor De Donno, tecnico addetto agli elettrofiltri, dimostra una gestione illecita e pericolosa delle polveri". Signor Giudice, la invito a rileggere la testimonianza resa da De Donno, 04 novembre 2019. De Donno – come potrà verificare – ha riferito di essere stato assunto da Cavallo pochi mesi dopo che è diventato capo

area come tecnico aggiuntivo, per occuparsi proprio della gestione delle polveri degli elettrofiltri, quindi Cavallo arriva nell'area agglomerato e come prima misura opera una riorganizzazione del personale e nomina De Donno. De Donno non parla assolutamente di gestione pericolosa delle polveri, anzi dice: "Mi hanno assunto per migliorare le prestazioni ambientali, nell'impianto si faceva pulizia quotidiana, vengono adottate con Cavallo delle misure tecniche – la turbomescolatrice, per esempio, mi riporta la memoria – proprio per ridurre quelle emissioni". Quindi, di nuovo, non si capisce oppure è un errore della Corte come si faccia ad affermare sulla base di questa testimonianza una gestione illecita e pericolosa delle polveri degli elettrofiltri. Questo impegno costante nella riduzione delle emissioni da parte di tutti i capi area che ha consentito sempre il rispetto delle regole cautelative di sicurezza imposte dall'ordinamento nell'esercizio di un'attività produttiva pericolosa, ma consentita, crediamo che sia la definitiva dimostrazione dell'inutilità di un dibattito per l'Ingegnere Cavallo e per gli altri capi area. Per questo mi associo nella richiesta di una sentenza di non luogo procedere.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Gli interventi di oggi sono conclusi. Prego, visto che diversi difensori nelle more della discussione di oggi hanno preso visione di quei fascicoli, fascicoli prodotti da Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi ci riserviamo ulteriormente, ovviamente, di verificare la documentazione perché comunque sei faldoni non sono pochi. Quello che però già vi possiamo segnalare da quello che abbiamo trovato sono dei documenti che riscontrano ulteriormente le dichiarazioni del teste Severini che vi abbiamo già depositato ed in particolare c'è anche un cd con tutta la caratterizzazione proprio dell'area dell'Arsenale, la non validazione della parte dell'ARPA, l'ARPA Puglia che in relazione a quello che era il progetto di bonifica o comunque la documentazione prodotta dalla Marina Militare non vanno a validare le analisi che erano state portate dalla Marina Militare ed in particolare c'è questa pagina – la pagina 48 di 49 – che è proprio il rapporto di caratterizzazione ambientale in cui comunque si dice "Le analisi di laboratorio sui terreni hanno evidenziato presenza di contaminazione da metalli, idrocarburi e PCB, poi particolarmente diffusa sull'area con margini di superamento delle CSC elevate è risultata essere la contaminazione da PCB" e riscontrano ulteriormente – gliel'ho piegata la pagina, poi la può guardare – che si parla esclusivamente di grandi superamenti di PCB.

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, anche nelle acque. Quello che abbiamo verificato, però, è che in tutti i micro procedimenti che sono già annessi qui e nelle richieste di

archiviazione si fa riferimento a rinvii per le altre contestazioni al procedimento nei confronti della Marina e lei vedrà che praticamente – qui è nominato anche un Ammiraglio che è indagato – con riferimento a questo Ammiraglio che è indagato e con riferimento a quel video del NOE che è stato descritto dall'Ispettore Severini non c'è traccia, quindi io le chiederei di acquisire i 38 stralci che non sono stati depositati, perché probabilmente nei 38 stralci andremo a trovare la documentazione relativa alle indagini del NOE a cui faceva riferimento l'Ispettore Severini, indagini che allo stato noi ancora lì dentro non abbiamo visto, non abbiamo trovato il video, non abbiamo trovato le indagini del NOE e non si capisce rispetto a queste responsabilità relative al PCB che fine abbiano fatto le ipotesi di imputazione a carico dei vertici della Marina. Da quella documentazione non si vede, da quello che abbiamo visto fino adesso, eh.

GIUDICE F. VALENTE – Fermo restando che vale il rinvio all'11 novembre, ovviamente vale anche quale termine per poter visionare compiutamente per tutti i difensori gli atti, anche per questo, proprio per evitare problemi di Cancelleria, andrebbe disposta la restituzione materiale – solo materiale – al Pubblico Ministero di questa documentazione all'Ufficio perché provveda alla tipizzazione perché – ripeto – se...

P.M. V. MONTEMURRO (fuori microfono) – Non le posso assicurare che (parola incomprensibile).

GIUDICE F. VALENTE – Come che sia, le altre io sto vedendo comunque che qui tutti questi stralci sono tutte microviolazioni ambientali, estinte per ottemperanza alle prescrizioni amministrative, quindi non lo so che ci dovremmo trovare, perché sono tutta una serie di microviolazioni...

P.M. V. MONTEMURRO – Mi permetto, almeno fino all'udienza dell'11 – visto che c'è questa riserva da parte delle Difese – consentiamo di concludere l'esame del procedimento trasmesso dalla Procura di Taranto ed all'esito poi vediamo le richieste.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, sì, chiaramente va comunque consentito, perché adesso abbiamo sentito quello che ha da dire l'Avvocato Annicchiarico per quel poco che ha visto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma ho visto qualche carta, eh.

GIUDICE F. VALENTE – E' naturale che fino all'11 novembre ci sarà tempo per tutti di consultare tutto, la mia è più una premura di carattere pratico, mi era stata fatta presente questa difficoltà da parte della Cancelleria del GIP, però va bene, restano le cose così.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo farci noi in qualche modo con la supervisione del Pubblico Ministero...

P.M. V. MONTEMURRO – Ma gli atti sono nella disponibilità del GIP.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Del GIP, del Pubblico Ministero, di chi volete voi, cioè se volete noi possiamo – visti i tempi abbastanza stretti – mettere a disposizione delle

nostre risorse che qua all'interno del Tribunale so che ci sono delle copisterie e che possiamo procedere a fare una copia, fatta la copia facciamo la scansione e poi vi mandiamo la scansione, così può essere a disposizione di tutti.

GIUDICE F. VALENTE – Per me non ci sono problemi, nulla lo vieta, insomma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, dico per essere più fattivi, io la cosa che posso fare...

GIUDICE F. VALENTE – Nel caso poi concordate con la Cancelleria, questi – ripeto – sono stretti adempimenti di Cancelleria.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. No, no, però – dico – con la vostra autorizzazione per far prima noi possiamo procedere in questo modo, mandare delle persone che fanno fare le fotocopie qui in Tribunale stesso, alla copisteria del Tribunale, ci danno la scansione, noi depositiamo a voi la scansione, così a disposizione di tutte quante le Difese e noi anche la studiamo negli studi, perché ovviamente è più comodo poter studiare nella propria stanza.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, anche se comunque ringrazio per la disponibilità, ma comunque la tipizzazione va fatta logicamente dall'Ufficio, quindi anche l'acquisizione materiale dei file e la loro formazione deve essere fatta dalla Cancelleria, naturalmente nulla toglie che possiate farlo anche per vostra consultazione, però – ripeto – è un problema più di Cancelleria che vostro, a voi nulla preclude, potete farlo in cartaceo, potete prendervi i supporti pdf autonomamente. Quindi, resta ferma la facoltà di consultazione nelle forme ordinarie, andiamo all'11 novembre, per quella data erano calendarizzati già gli interventi degli Avvocati Raffo, Lanucara, Artale, questi tre ed in quella sede poi eventualmente si valuteranno anche compiutamente le Difese, poi il contraddittorio del Pubblico Ministero, le risultanze documentali che adesso ovviamente sono solo accennate per così dire. Poi valuteremo anche se sarà necessaria eventualmente un'udienza dedicata all'integrazione degli interventi degli Avvocati che hanno già discusso, senza poter tener conto di questa documentazione pervenuta naturalmente, altrimenti il contraddittorio risulta parziale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Ma quello poi lo valuteremo successivamente perché ci sono anche dei problemi organizzativi, come sapete benissimo.

P.M. V. MONTEMURRO – Per il momento restano a voi?

GIUDICE F. VALENTE – Al momento restano fuori finché non prendono visione, nel momento in cui hanno preso visione si delimita se bisogna acquisire o non acquisire gli stralci o quello che è, una volta delimitato su quest'ulteriore documentazione – solo su questa, sulla sua rilevanza, se ritenete che avrà rilevanza lo valutate voi – si farà un'udienza eventualmente di discussione integrativa per le sole parti che non ne hanno avuto modo,

perché ovviamente il loro intervento è stato anteriore a questa acquisizione, in particolare la richiesta fatta dall'Avvocato Annicchiarico, quelle successive terranno conto già di questa documentazione ed il problema non si pone. Quindi andiamo all'11 novembre con questo programma. Gli atti restano al GIP chiaramente.

